

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA

DEI CONTRATTI

---

# I N D I C E

## Titolo I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento	2
Art. 2 - Norme applicabili	2

## Titolo II° - NORME COMUNI A TUTTI I CONTRATTI

### Capo I° - IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI CONTRATTI

#### Sez. 1 - La deliberazione a contrarre

Art. 3 - La proposta contrattuale	4
Art. 4 - La deliberazione a contrarre	4

### Capo II° - IL SUBPROCEDIMENTO PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE

#### Sez. 1 - Disposizioni generali

Art. 5 - I modi di scelta del contraente	5
Art. 6 - Pubblicità dei bandi	6
Art. 7 - Termini per le procedure di aggiudicazione	6

#### Sez. 2 - Pubblico incanto e licitazione privata

Art. 8 - Pubblico incanto	7
Art. 9 - Licitazione privata	7
Art. 10 - Le commissioni di gara per i pubblici incanti e le licitazioni private	7
Art. 11 - Approvazione del verbale di pubblico incanto e di licitazione privata	8

#### Sez. 3 - Appalto concorso

Art. 12 - Appalto concorso	9
Art. 13 - Le commissioni di gara per l'appalto concorso	9
Art. 14 - Procedimento di aggiudicazione dell'appalto concorso	10
Art. 15 - Aggiudicazione dell'appalto-concorso	10

#### Sez. 4 - Trattativa privata e cottimo fiduciario

Art. 16 - Trattativa privata	11
Art. 17 - Commissione per le gare ufficiose	12
Art. 18 - Cottimo fiduciario	12

#### Sez. 5 - Concorso di idee

Art. 19 - Concorso di idee	12
Art. 20 - Commissione giudicatrice del concorso idee	13

## Capo III° - STIPULAZIONE E ROGITO

### Sez. 1 - Atti preliminari alla stipulazione

Art. 21 - Atti preliminari alla stipulazione	13
Art. 22 - Documentazione antimafia	14
Art. 23 - Cauzione definitiva	14
Art. 24 - Deposito per spese contrattuali	15

### Sez. 2 - Stipulazione del contratto

Art. 25 - Stipulazione del contratto	16
Art. 26 - Soggetto autorizzato alla stipulazione dei contratti	16
Art. 27 - Cessione del contratto	17
Art. 28 - Durata del contratto	17
Art. 29 - Domicilio del contraente	17

### Sez. 3 - Rogito del contratto

Art. 30 - Ufficiale rogante	17
Art. 31 - Disposizione in merito al contenuto e agli allegati del contratto	18
Art. 32 - Adempimenti fiscali	18

## Capo IV° - EFFICACIA ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI

### Sez. 1 - Efficacia del contratto

Art. 33 - Efficacia del contratto	19
-----------------------------------	----

### Sez. 2 - Esecuzione del contratto

Art. 34 - Modalita' di pagamento del prezzo del contratto	19
Art. 35 - Cessione di credito	20
Art. 36 - Revisione di prezzi	20
Art. 37 - Vigilanza e collaudo	20
Art. 38 - Decisione delle controversie	21

## Titolo III° - I CONTRATTI

### Capo I° - ALIENAZIONE

Art. 39 - Definizione	23
Art. 40 - Alienazione e acquisto di beni immobili	23
Art. 41 - Beni comunali	23
Art. 42 - Norma di rinvio	24
Art. 43 - Prezzo della compravendita	24
Art. 44 - Divieto speciale di comprare	24
Art. 45 - Autorizzazione prefettizia all'acquisto di beni immobili	24

### Capo II° - PERMUTA

Art. 46 - Definizione	25
-----------------------	----

Art. 47 - Norma di rinvio	25
---------------------------	----

### Capo III° - DONAZIONE

Art. 48 - Definizione	25
Art. 49 - Divieto di donazione	25
Art. 50 - Accettazione della donazione	26

### Capo IV° - LOCAZIONE E AFFITTO

Art. 51 - Definizione	26
Art. 52 - Divieto di rinnovazione tacita e sublocazione	26
Art. 53 - Locazione superiore a nove anni	26
Art. 54 - Elenco dei beni locati o affittati	26
Art. 55 - Locazione di immobili urbani	27
Art. 56 - Affitto di area	27
Art. 57 - Affitto di fondi rustici	27
Art. 58 - Interessi per ritardato pagamento	27

### Capo V° - LEASING

Art. 59 - Definizione	28
Art. 60 - Condizione per il ricorso al leasing	28
Art. 61 - Inventariazione dei beni acquisiti con il leasing	28

### CAPO VI° - COMODATO

Art. 62 - Definizione	29
Art. 63 - Obblighi del comodatario	29
Art. 64 - Divieto di concedere beni in comodato	29

### Capo VII° - MUTUO

Art. 65 - Definizione	29
Art. 66 - Istituti mutuanti	30
Art. 67 - Vincoli alla contrattazione	30

### Capo VIII° - SOMMINISTRAZIONE

Art. 68 - Definizione	31
Art. 69 - Comune somministrante	31
Art. 70 - Comune somministratario	31

### Capo IX° - ASSICURAZIONE

Art. 71 - Definizione	32
Art. 72 - Assicurazioni obbligatorie	32
Art. 73 - Ditte di brokeraggio	32

### Capo X° - TRANSAZIONE

Art. 74 - Definizione	33
Art. 75 - Effetti della transazione	33

## Capo XI° - CONTRATTO D'OPERA

### Sez. 1 - Disposizioni generali

Art. 76 - Definizione	33
Art. 77 - Clausole necessarie del contratto	34

### Sez. 2 - Contratto di prestazione d'opera professionale

Art. 78 - Modalita' di scelta del prestatore d'opera professionale	34
Art. 79 - Clausole necessarie del contratto	35

## Capo XII° - APPALTO

Art. 80 - Definizione	36
-----------------------	----

### Sez. 1 - Appalto d'opera o di lavoro pubblico

Art. 81 - Definizione	36
Art. 82 - Scelta dell'appaltatore	36
Art. 83 - Progettazione di massima ed esecutiva	37
Art. 84 - Scelta delle imprese da invitare	38
Art. 85 - Cause speciali di esclusione dall'invito	38
Art. 86 - Condizione speciale di ammissibilita' dell'offerta	39
Art. 87 - Aggiudicazione con maggiorazione della spesa prevista	39
Art. 88 - Cauzione definitiva	39
Art. 89 - Copertura assicurativa	40
Art. 90 - Direzione dei lavori	40
Art. 91 - Documenti per la tenuta contabile delle opere e dei lavori pubblici	40
Art. 92 - Variazione all'opera o al lavoro pubblico	41
Art. 93 - Pagamento del corrispettivo	42
Art. 94 - Ritardo nel pagamento del corrispettivo	42
Art. 95 - Revisione dei prezzi e "prezzo chiuso"	42
Art. 96 - Divieto di cessione dell'aggiudicazione e del contratto d'appalto	43
Art. 97 - Autorizzazione del supappalto, del cottimo e delle figure ad essi assimilate	43
Art. 98 - Collaudo delle opere e dei lavori pubblici	43
Art. 99 - Procedimento amministrativo di definizione delle controversie	44
Art. 100 - Arbitrato	45
Art. 101 - Rescissione del contratto	45
Art. 102 - Recesso unilaterale del Comune dal contratto	46
Art. 103 - Recesso unilaterale dell'appaltatore dal contratto	46
Art. 104 - Capitolati	46

### Sez. II - Appalto di servizi

Art. 105 - Definizione	47
Art. 106 - Appalto di servizi pubblici	47
Art. 107 - Norme applicabili	47

## **Titolo IV - CONCESSIONE DI OPERE E DI SERVIZI PUBBLICI**

### **Capo I - CONCESSIONE DI OPERE E DI LAVORI PUBBLICI**

Art. 108 - Concessione di sola costruzione	49
Art. 109 - Concessione di costruzione e gestione	49
Art. 110 - Concessione di servizi	50

### **Capo II - CONCESSIONE DI SERVIZI PUBBLICI**

Art. 111 - Concessione di gestione di servizi pubblici	51
Art. 112 - Contenuti della convenzione	51
Art. 113 - Norma di rinvio	52

## **Titolo V - CONVENZIONI URBANISTICHE**

Art. 114 - Convenzioni ed atti unilaterali d'obbligo in materia urbanistica	54
---	----

## **Titolo VI° - ESECUZIONE IN ECONOMIA**

Art. 115 - lavori, provviste e servizi in economia	56
Art. 116 - Piano degli acquisti ricorrenti	57
Art. 117 - Acquisti saltuari	57
Art. 118 - Modalita' di esecuzione	58
Art. 119 - Amministrazione diretta	59
Art. 120 - Cottimo fiduciario	60
Art. 121 - Ordinazione delle spese in economia	60
Art. 122 - Spese economali	60
Art. 123 - Controllo delle spese	60
Art. 124 - Modalita' di pagamento	61

## **Titolo VII° - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 125 - Struttura responsabile del procedimento contrattuale	63
Art. 126 - Adeguamento degli importi	63
Art. 127 - Entrata in vigore	63

**TITOLO I°**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

## **Art.1: Oggetto del regolamento**

1. Nel rispetto della legge e dello Statuto comunale, il presente regolamento disciplina l'attivita' contrattuale posta in essere dal Comune per il perseguimento dei suoi fini pubblici.

2. L'attivita' contrattuale e' svolta secondo criteri di economicita', imparzialita' e pubblicita'.

## **Art. 2: Norme applicabili**

1. L'attivita' contrattuale del Comune e' disciplinata dalle norme del codice civile, dalle leggi dello Stato, dallo Statuto comunale e dal presente regolamento, nonche' dalle leggi della Regione del Veneto e dagli usi negoziali, in quanto applicabili.

2. Il Comune si attiene, ai sensi dell'art. 56, comma 2°, della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle procedure previste dalla normativa della Comunita' economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

3. Il Comune puo' adottare capitolati d'oneri generali, con le condizioni da applicarsi indistintamente a determinati tipi di contratto, e capitolati d'oneri speciali con le condizioni che si riferiscono piu' particolarmente all'oggetto proprio del contratto.



**TITOLO II°**

**NORME COMUNI A TUTTI I CONTRATTI**

## CAPO I°

### IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI CONTRATTI

#### SEZ. I - LA DELIBERAZIONE A CONTRARRE

##### Art. 3: La proposta contrattuale

1. Spetta al Sindaco, o all'assessore delegato a sovrintendere al servizio interessato, formulare la proposta di contratto.

2. La proposta di contratto deve indicare, oltre all'oggetto, le esigenze di contenuto e di esecuzione del contratto stesso.

3. Il Segretario comunale cura la predisposizione dello schema contrattuale, dell'avviso e del bando di gara e degli altri atti amministrativi necessari.

##### Art. 4: La deliberazione a contrarre

1. La deliberazione a contrarre e' adottata dall'organo competente, sulla proposta di cui all'art. 3.

2. La deliberazione di cui al comma 1, oltre ai pareri e alle attestazioni richieste dagli artt. 53 e 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, deve contenere:

- a.1) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- a.2) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- a.3) le modalita' di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- b) l'indicazione richiesta dall'art. 26, comma 1 del presente regolamento;
- c) il richiamo ai pareri, alle autorizzazioni, permessi, licenze e nulla-osta rilasciati e a quelli che dovranno essere acquisiti prima della stipulazione del contratto;
- d) il richiamo al provvedimento di approvazione del piano finanziario dell'investimento, nei casi in cui le norme in vigore ne richiedono la preventiva approvazione, oppure, in alternativa, i motivi per i quali si puo' prescindere dalla preventiva approvazione del piano stesso con riferimento sia alle modalita' di finanziamento della spesa che alla natura dell'opera oggetto del contratto;
- e) il vincolo a dare corso alle procedure negoziali solo dopo la formale concessione del finanziamento, nei casi in cui il Comune non faccia fronte

- alla spesa per il contratto con proprie entrate;
- f) l' espressa approvazione del progetto e della spesa che lo stesso comporta; le attestazioni e le indicazioni relative alla localizzazione dell'opera pubblica ai fini urbanistici, dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' e al termine di inizio ed ultimazione del procedimento espropriativo e dei relativi lavori, se richieste in relazione all'oggetto del contratto;
  - g) le altre richieste dalle norme del presente regolamento
- 3) con la deliberazione a contrarre viene approvato anche il bando di gara.

## CAPO II°

### IL SUBPROCEDIMENTO PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE

#### Sez. I - DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 5: I modi di scelta del contraente

1. Le modalita' di scelta del contraente sono disciplinate secondo sistemi, modi e metodi determinati dalle leggi dello Stato e sono costituite dai seguenti procedimenti:

- a) pubblici incanti od asta pubblica,
- b) licitazione privata;
- c) appalto concorso;
- d) trattativa privata;

Le modalita' di espletamento delle procedure suddette sono indicate negli articoli seguenti. Le concessioni sono regolate dalla disciplina stabilita nei successivi articoli.

2. Nella classificazione dei procedimenti di cui al comma precedente si fa riferimento alla terminologia nazionale, in quanto per gli appalti di opere pubbliche che risultano disciplinati dalle disposizioni delle direttive C.E.E. il riferimento va fatto alla specifica terminologia, e precisamente:

- a) procedure aperte in cui ogni impresa interessata puo' presentare offerta;
- b) procedure ristrette in cui sono accoglibili soltanto le offerte delle imprese invitate dalle amministrazioni aggiudicatrici;
- c) procedure negoziali in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano le imprese di propria scelta e negoziano con una o piu' di essi i termini del contratto;

3. I contratti dei Comuni riguardanti alienazioni, somministrazioni e forniture, locazioni, acquisti ed appalti devono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti, con le forme stabilite per i contratti dello Stato.

4. Per i negozi di cui al comma 3 e per gli altri contratti e' consentito il ricorso alla licitazione privata, all'appalto concorso e alla trattativa privata nei casi e con le modalita' previste dalla legislazione statale in materia e dalle norme del presente regolamento.

5. E' consentito procedere mediante cottimo fiduciario per i servizi da eseguirsi in economia di cui al titolo VI.

6. Per effettuare un sondaggio di elaborati intellettuali puo' essere bandito un concorso di idee.

#### **Art. 6: Pubblicita' dei bandi**

1. Nei casi in cui la legge non preveda le modalita' di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, la pubblicazione deve essere effettuata mediante affissione all'albo pretorio e nelle altre modalita' che saranno indicate, in relazione all'oggetto e all'entita' del contratto, nella deliberazione a contrarre di cui all'art. 4.

2. Copia dell'avviso e del bando di gara deve essere inviato alle associazioni comunali e provinciali degli industriali, degli artigiani e dei commercianti maggiormente rappresentative.

#### **Art. 7: Termini per la procedura di aggiudicazione**

1. Nei casi in cui la legge non preveda termini diversi, non possono essere stabiliti termini inferiori:

- a) a quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando o dell'avviso di gara all'albo pretorio, per la ricezione delle domande di partecipazione;
- b) a quindici giorni a decorrere dalla data di invito, per la presentazione delle offerte.

2. Nei casi d'urgenza da indicare nella deliberazione a contrarre di cui all'art. 4, i termini di cui al comma 1 possono essere ridotti a dieci giorni per la ricezione delle domande di partecipazione e a otto giorni per la presentazione delle offerte.

3. La proroga dei termini indicati nel bando, nell'avviso di gara e nella lettera d'invito deve essere disposta dalla Giunta Comunale.

## SEZ. II° - PUBBLICO INCANTO E LICITAZIONE PRIVATA

### Art. 8 Pubblico incanto

1. Per pubblico incanto si intende la procedura aperta in cui ogni impresa interessata puo' presentare offerta.

2. La scelta del pubblico incanto e' effettuata dall'organo competente con la deliberazione a contrarre di cui all'art. 4.

3. Per i metodi con cui tenere il pubblico incanto e per lo svolgimento delle procedure trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato, salvo gli adattamenti previsti dalle norme del presente regolamento per particolari tipi di contratto e salvo quanto previsto dall'art. 10 in materia di commissioni di gara.

### Art. 9: Licitazione privata

1. Per licitazione privata si intende la procedura con la quale l'Amministrazione appaltante per mezzo di avvisi particolari, invita talune persone o ditte ritenute idonee per l'oggetto della licitazione a comparire in luogo, giorno e ora determinata, per presentare le loro offerte. Per licitazione privata si intende pure la procedura con la quale l'Amministrazione procede alla scelta del contraente mediante l'invio, alle persone che si presumono idonee per l'oggetto della gara, di uno schema di atto in cui sia descritto l'oggetto dell'appalto e le condizioni generali e speciali, con invito a restituirlo, munito della propria firma e con l'offerta del prezzo per il quale sarebbero disposte ad eseguire l'appalto o con l'indicazione del miglioramento sul prezzo di base, se questo sia stato stabilito dall'Amministrazione.

2. La scelta della licitazione privata e' effettuata dall'organo competente con la deliberazione a contrarre di cui all'art. 4.

3. Spetta alla Giunta Comunale deliberare il metodo con cui tenere la licitazione privata e l'elenco delle imprese da invitare alla gara, secondo le modalita' previste dal presente regolamento per i vari tipi di contratto.

4. Per i metodi con cui tenere la licitazione privata e per lo svolgimento delle procedure trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato, salvo gli adattamenti previsti dalle norme del presente regolamento per particolari tipi di contratto e salvo quanto previsto dall'art. 10 in materia di commissioni di gara.

5. Nel caso di difformita' fra le previsioni del bando e quelle della lettera d'invito, prevalgono le previsioni del bando.

**Art. 10: Le commissioni di gara per i pubblici incanti e le  
licitazioni private**

1. All'espletamento delle procedure del pubblico incanto e della licitazione privata provvede una commissione di gara composta:

- a) dal Segretario Comunale che la presiede;
- b) dal responsabile del servizio interessato;
- c) dal responsabile dell'area contabile;

2. Nel caso di assenza o impedimento dei componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1°, sono chiamati a far parte della commissione i dipendenti di qualifica immediatamente inferiore appartenente alla stessa area del componente da sostituire, designati dal Segretario Comunale.

3. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Comunale nel caso in cui la presidenza sia affidata al Sindaco, ovvero da un dipendente designato dal segretario comunale medesimo, negli altri casi.

4. La commissione e' costituita con provvedimento del Sindaco.

5. La commissione delibera con la presenza di tutti i suoi componenti.

6. In caso di dissenso in merito ai provvedimenti da adottare, le decisioni della commissione sono assunte a maggioranza di voti. Nel caso che non venga raggiunta la maggioranza, prevale il voto del Presidente.

7. La commissione ha le responsabilita' della procedura della gara, che deve avere luogo nel giorno, nel luogo e nell'ora indicati nel bando di gara o nella lettera d'invito.

8. La commissione, dopo aver accertato l'avvenuto adempimento delle formalita' preliminari alla gara, procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte e all'individuazione dei risultati dell'esperimento con la formalizzazione dell'aggiudicazione provvisoria.

9. Di tutte le operazioni compiute dalla commissione viene dato atto in apposito processo verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente, dai componenti e dal segretario della commissione e a cui vanno allegati le offerte ricevute, il bando di gara e la lettera di invito. Nel verbale di gara devono anche essere inserite, se richiesto, le dichiarazioni o le contestazioni formulate dalle ditte concorrenti.

10. Il verbale di gara e' trasmesso alla Giunta Comunale per i provvedimenti di cui all'art. 11.

**Art. 11: Approvazione del verbale di pubblico incanto e di  
licitazione privata**

1. L'efficacia dell'aggiudicazione e' subordinata alla deliberazione di approvazione del verbale di gara da parte della Giunta Comunale, che deve verificare la regolarita' dello svolgimento della gara e l'idoneita' del suo esito di fronte al pubblico interesse.

2. La Giunta Comunale ha potere correttivo delle operazioni di gara limitatamente alla sostituzione delle operazioni illegittime e senza alterare la parità delle condizioni dei concorrenti.

3. Della deliberazione di cui al comma 1°, viene data comunicazione all'aggiudicatario.

4. Nel caso in cui l'ammontare dell'offerta da preferirsi superi l'impegno di spesa assunto con la deliberazione a contrarre, la Giunta Comunale è tenuta a pronunciarsi sull'accettazione o meno dell'offerta e dell'ulteriore spesa o per la proporzionale riduzione dell'oggetto del contratto, sempreché si tratti di adeguamento di impegno nei limiti dello stanziamento di bilancio. In caso contrario provvederà il Consiglio Comunale.

### SEZ. III° - APPALTO CONCORSO

#### Art. 12: Appalto concorso

1. Per appalto concorso si intende la stessa procedura ristretta di cui all'art. 9, nella quale l'impresa partecipante, in base alla richiesta formulata dal Comune, compila il progetto relativo alla prestazione richiesta ed indica le condizioni e i prezzi in base ai quali è disposta ad eseguirla.

2. Salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni e dal presente regolamento per specifici contratti, l'appalto - concorso è adottato per i contratti che per il loro oggetto richiedono mezzi di esecuzione speciali o particolari competenze artistiche, tecniche o scientifiche.

3. La scelta dell'appalto concorso è effettuata dal Comune con la deliberazione a contrarre di cui all'art. 4.

4. Spetta alla Giunta Comunale deliberare l'elenco delle imprese da invitare secondo le modalità previste dal presente regolamento e dalle vigenti disposizioni per i vari tipi di contratto.

5. Nel caso di difformità tra le prescrizioni del bando e quelle della lettera d'invito, prevalgono le prescrizioni del bando.

#### Art. 13: Le commissioni di gara per l'appalto concorso

1. Per la valutazione tecnica ed economica delle offerte, la Giunta Comunale nomina di volta in volta una commissione composta:

- a) dal Segretario Comunale che la presiede;
- b) Dal responsabile del servizio interessato;
- c) dal responsabile dell'area contabile;
- d) da due esperti nelle tecniche o discipline cui si riferisce l'oggetto del contratto;

2. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Comunale ovvero da un dipendente designato dallo stesso;

3. La commissione delibera con la presenza di tutti i suoi componenti. Le decisioni della commissione sono assunte a maggioranza di voti.

4. La commissione ha la responsabilita' del procedimento dell'appalto-concorso, che deve avere inizio nel giorno, nel luogo e nell'ora, preventivamente comunicati agli offerenti, e deve concludersi entro il termine assegnato dal Sindaco.

#### **Art. 14: Procedimento di aggiudicazione dell'appalto concorso**

1. La commissione, dopo aver accertato l'avvenuto adempimento delle formalita' preliminari alla gara, procede:

- a) ad escludere dalla gara, con provvedimento motivato ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le ditte le cui offerte siano valide;
- b) ad elaborare i criteri di valutazione delle offerte, prima di procedere all'esame delle offerte stesse, nel rispetto dei criteri di massima di cui al comma 2;
- c) ad escludere le offerte tecnicamente non accettabili;
- d) a vagliare e comparare le singole offerte ritenute idonee e ad adottare le conclusioni in ordine alle medesime;
- e) a formare la graduatoria delle ditte ed indicare la ditta prescelta:

2. Nella procedura di aggiudicazione, la commissione deve tenere conto congiuntamente degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte e delle garanzie di capacita' e di serietà che presentano gli offerenti.

3. Di tutte le operazioni compiute dalla commissione viene dato atto in apposito processo verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente, dai componenti e dal segretario della commissione e a cui vanno allegati le offerte ricevute, il bando di gara e la lettera d'invito. Nel verbale di gara devono anche essere inserite, se richiesto, le dichiarazioni e le contestazioni formulate dalle ditte concorrenti.

4. Il verbale di gara, unitamente a tutte le offerte, e' trasmesso al Sindaco per i provvedimenti di cui all'art. 15.

#### **Art. 15: Aggiudicazione dell'appalto-concorso**

1. La Giunta Comunale, verificata la regolarita' dello svolgimento della gara, aggiudica l'appalto alla ditta classificatasi al primo posto nella graduatoria formulata dalla commissione. Qualora il ragionamento svolto dalla commissione appaia censurabile sotto il punto di vista della legittimita', la Giunta dispone il rinvio degli atti alla commissione stessa per la rinnovazione dell'esame da parte di quest'ultima.

2. La deliberazione di cui al comma 1 e' comunicata all'aggiudicatario.

3. Nel caso in cui l'ammontare dell'offerta da preferirsi superi



l'impegno di spesa assunto con la deliberazione a contrarre, la Giunta Comunale e' tenuta a pronunciarsi sull'accettazione o meno dell'offerta e dell'ulteriore spesa o per la proporzionale riduzione dell'oggetto del contratto, sempreche' si tratti di adeguamento di impegno nei limiti dello stanziamento di bilancio. In caso contrario provvedera' il Consiglio Comunale.

#### SEZ. IV° - TRATTATIVA PRIVATA E COTTIMO FIDUCIARIO

##### Art. 16: Trattativa privata

1. Per trattativa privata si intende la procedura negoziata in cui il comune consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o piu' di esse i termini del contratto.

2. La trattativa privata e' ammessa:

- a) quando ricorrono speciali ed eccezionali circostanze, da specificare nella delibera a contrarre, per le quali non possono essere utilmente seguite le forme degli artt. 8, 9 e 12 del presente regolamento;
- b) quando l'incanto o la licitazione siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero, andrebbero deserte;
- c) per l'acquisto di cose la cui produzione e' garantita da privativa industriale, o per la cui natura e' possibile promuovere il concorso di pubblica offerta;
- d) quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti o oggetti di precisione che una sola ditta puo' fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;
- e) quando si debbano prendere in affitto locali destinati ad uffici comunali;
- f) quando l'urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l'indugio dell'incanto o della licitazione;
- g) quando ricorra, per le opere pubbliche, una delle condizioni previste dall'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n. 584 e successive modifiche;
- h) quando ricorra, per le forniture, una delle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2 della legge 30 marzo 1981, n.113 e successive modificazioni;
- i) quando ricorrano, per l'appalto di lotti successivi di progetti generali esecutivi approvati, le condizioni di cui all'art. 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni;
- l) per l'affidamento di forniture e arredi, macchine ed attrezzature destinate al completamento, ampliamento e rinnovo parziale di quelle esistenti, nel caso in cui il ricorso ad altri fornitori comporti l'acquisto di materiali di tecnica ed estetica diversa, non compatibili con quelli in dotazione;
- m) per l'effettuazione delle spese minute ed urgenti di competenza del servizio economato, nonche' per l'esecuzione di lavori, provviste e servizi in economia.
- n) negli altri casi previsti dalle disposizioni vigenti e dal Titolo III° del presente regolamento.

3. La trattativa privata deve essere svolta, ove possibile, previa gara ufficiosa fra un congruo numero di imprese da indicare nella deliberazione a contrarre di cui all'art. 4.

#### **Art. 17 : Commissione per le gare ufficiose**

1. Alla gara ufficiosa provvede una commissione composta dal responsabile dell'Area interessata che la presiede e da due dipendenti addetti al servizio, nominata con provvedimento del Sindaco. Un componente, designato dal Presidente, svolge le funzioni di segretario.

2. Delle operazioni della commissione viene dato atto in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dai componenti.

3. Il verbale, unitamente agli altri atti relativi alla gara ufficiosa, e' rimesso al Sindaco per i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 18: Cottimo fiduciario**

1. Il cottimo fiduciario e' una forma per l'esecuzione dei servizi in economia di cui al Titolo VI°.

2. Al cottimo fiduciario si applicano le norme di cui all'art. 67 del regolamento approvato con r.d. 25 maggio 1985, n. 350 e le disposizioni di cui al Titolo VI del presente regolamento.

### **SEZ. V° - CONCORSO DI IDEE**

#### **Art. 19: Concorso di idee**

1. Il concorso di idee e' una forma di gara che il Consiglio o la Giunta, secondo le rispettive competenze, possono bandire per la progettazione di un'opera pubblica, allo scopo di acquisire progetti di massima o progetti preliminari.

2. I progetti preliminari riguardano lo studio dei problemi che per la loro natura consentono varie possibilita' d'impostazione. I concorrenti sono chiamati a presentare idee e proposte mediante una relazione corredata da disegni sommari o schizzi.

3. I progetti di massima riguardano lo studio della soluzione migliore di un problema definito. I concorrenti sono tenuti a presentare i grafici necessari per dare un'esatta comprensione delle caratteristiche dell'opera, corredata da una relazione e da un preventivo sommario si spesa.

4. Trovano applicazione per il concorso di idee le disposizioni di cui al D.P.R. 6 novembre 1962, n. 1930, in quanto compatibili con le norme del presente regolamento.

## **Art. 20: Commissione giudicatrice del concorso di idee**

1. Alla valutazione dei progetti di massima e dei progetti preliminari provvede una commissione, nominata dalla Giunta Comunale e composta dal Segretario Comunale che la presiede e da un numero pari di membri scelti fra docenti universitari e/o liberi professionisti regolarmente iscritti agli Albi professionali. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal responsabile dell'area tecnica.

2. La commissione fissa i criteri di valutazione dei progetti ed esamina, quindi, i progetti presentati, formulando un motivato giudizio su ciascuno di essi.

3. Alle riunioni per l'esame dei progetti devono partecipare, per la validita' del giudizio, tutti i componenti della commissione.

4. In base ai giudizi espressi la commissione forma la graduatoria di merito.

5. Di tutte le operazioni effettuate deve darsi atto in un apposito verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente, dai componenti della commissione e dal segretario e rimesso, ad ultimazione dei lavori, al Sindaco, unitamente agli elaborati progettuali, per i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione Comunale.

## **CAPO III°**

### **STIPULAZIONE E ROGITO**

#### **Sez. I° - ATTI PRELIMINARI ALLA STIPULAZIONE**

##### **Art. 21: Atti preliminari alla stipulazione**

1. Prima di procedere alla stipulazione del contratto, deve essere accertato:

- a) che sia stata acquisita la documentazione relativa alla certificazione antimafia di cui all'art. 22;
- b) che sia stata costituita la cauzione definitiva secondo le modalita' di cui all'art. 23;
- c) che sia stato versato nella cassa economale il deposito delle spese contrattuali di cui all'art. 24;
- e) che siano stati effettuati gli altri adempimenti richiesti per i singoli

tipi di contratto dalla legge e dal presente regolamento.

#### **Art. 22: Documentazione antimafia**

1. Prima della stipulazione dei contratti deve essere acquisita la certificazione prefettizia antimafia di cui all'art. 10 sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

2. Nei casi consentiti dalla legge la certificazione di cui al comma 1 e' sostituita da una dichiarazione, autenticata con le modalita' di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale l'interessato attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza, a suo carico e dei suoi conviventi, di procedimenti in corso per l'applicazione della misura della prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi degli appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori.

#### **Art. 23: Cauzione definitiva**

1. Salvo quanto previsto al Titolo III per particolari tipi di contratto, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivati al Comune dell'inadempimento delle obbligazioni stesse nonche' del rimborso delle somme eventualmente pagate in piu' in confronto del credito dell'altro contraente, nei contratti stipulati nell'interesse del Comune deve essere prestata idonea cauzione, in misura non inferiore al cinque e non superiore al dieci per cento dell'importo dedotto in contratto.

2. La cauzione definitiva puo' essere prestata in uno dei seguenti modi:

- a) in denaro contanti o titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito o al valore di borsa e, in casi speciali e per contratti a lunga scadenza, in beni stabiliti in prima ipoteca;
- b) mediante fidejussione bancaria;
- c) mediante polizza assicurativa, rilasciata da una societa' di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni.

3. Per le societa' cooperative la cauzione definitiva sara' costituita mediante ritenuta del cinque per cento dell'importo di ciascuna rata di pagamento in acconto.

4. La cauzione deve essere prestata entro i termini e con le modalita' stabilite dal Comune. Le cauzioni prestate in numerario o in titoli di Stato devono essere versate alla Cassa depositi e prestiti, a meno che non abbiano durata inferiore a tre mesi nel qual caso possono essere versate alla tesoreria comunale salvo l'obbligo del versamento alla Cassa depositi e prestiti quando il loro ammontare, insieme con i fondi di cassa e con gli incassi straordinari, superi i due terzi della cauzione del tesoriere comunale.

5. I depositi per concorrere agli incanti devono essere eseguiti alla tesoreria comunale e non possono mai essere ricevuti dalla commissione di gara.

6. La Giunta Comunale ha facolta' in casi speciali di prescindere dal richiedere una cauzione per le forniture, lavori e servizi da eseguirsi da persone o ditte di notoria solidita' nonche' per le provviste di materie e derrate che per la loro natura, o per l'uso speciale a cui sono destinate, debbono essere acquistate nel luogo della produzione o fornite direttamente dai produttori e per i prodotti d'arte, macchine, strumenti e lavori di precisione, l'esecuzione dei quali deve commettersi ad artefici o ditte specializzate. Il corrispettivo per l'esonero della cauzione non puo' essere inferiore alla misura percentuale dell'interesse sulla cauzione per il periodo di vincolo.

7 Salvo quanto diversamente disposto dalla legge per particolari tipi di contratto, lo svincolo della cauzione e' autorizzato, su istanza del contraente, previa acquisizione della dichiarazione del soggetto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del contratto dell'avvenuto adempimento delle condizioni e degli obblighi contrattuali e dell'attestazione resa dal responsabile della ragioneria comunale dell'avvenuta definizione della contabilita', con deliberazione della Giunta Comunale.

#### **Art. 24: Deposito per spese contrattuali**

1. Tutte le spese inerenti al contratto sono a carico dell'altro contraente, salvo quanto previsto dal comma 2 e salvo che la legge non disponga diversamente.

2. Il Comune puo' assumere a proprio carico le spese contrattuali quando trattasi di trasferimento consensuale di immobili in corso di procedura espropriativa per pubblica utilita'.

3. Il deposito provvisorio per spese contrattuali, che deve comprendere le spese di copia e bollo, dei diritti di segreteria, per gli adempimenti fiscali di registrazione, di trascrizione e voltura, deve essere effettuato dalla parte contraente prima della stipulazione del contratto, nella cassa economale.

4. Il responsabile dell'ufficio di economato riceve, dietro il rilascio di ricevuta da staccarsi dal bollettario a madre e figlia, i depositi di cui al comma 3, iscrivendoli in apposito registro con l'indicazione del nome del depositante, dell'ammontare del deposito e del numero di repertorio del contratto e del relativo oggetto.

5. Il registro ed il bollettario di cui al comma 4, prima di essere posti in uso, devono essere vidimati, in ciascun foglio, dal Segretario Comunale e dal Ragioniere.

6. Esauriti gli adempimenti prescritti per il contratto, il segretario comunale compila, in duplice esemplare, la distinta delle spese contrattuali, che e' vistata dal Sindaco per la liquidazione e consegnata in copia all'altro contraente.

7. L'eventuale eccedenza rispetto all'ammontare del deposito provvisorio e' restituita al depositante dal responsabile dell'ufficio economato, che provvede alla relativa annotazione nel registro di cui al comma 4.

## SEZ. II° - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

### Art. 25: Stipulazione del contratto

1. La stipulazione del contratto non e' obbligatoria, salvo i casi previsti alle lettere b), c), d), e) e g) del comma 2, quando sia stato seguito, per la scelta dell'altro contraente, il sistema dell'asta pubblica o della licitazione privata, per i quali il verbale di aggiudicazione equivale, per ogni legale effetto, al contratto.

2. La stipulazione del contratto e' obbligatoria:

- a) se la scelta del contraente e' avvenuta con il sistema dell'appalto concorso o della trattativa privata;
- b) se prescritta dal capitolato;
- c) quando si debba iscrivere ipoteca;
- d) quando vi sia stato miglioramento del prezzo dell'offerta a seguito dell'esonero dal prestare la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 23, comma 6;
- e) quando l'offerta rimasta aggiudicataria comporta un supero di spesa rispetto alle previsioni contenute nella deliberazione a contrarre ed e' stata accettata con la deliberazione di cui agli artt. 11, comma 4 o 15, comma 3;
- f) nel caso in cui si debbano inserire fatti e condizioni particolari non contenuti nel capitolato speciale;
- g) nei casi previsti dalla deliberazione a contrarre di cui all'art. 4

3. I contratti a trattativa privata, oltre che per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa nel modo indicato all'art. 30, possono anche stipularsi:

- a) per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante il Comune;
- b) per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato;
- c) con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta;
- d) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.

4. La forma di stipulazione del contratto e' fissata nella deliberazione a contrarre di cui all'art. 4.

### Art. 26: Soggetto autorizzato alla stipulazione dei contratti

1. I contratti sono stipulati dal Segretario Comunale, salvo che lo stesso non sia chiamato a svolgere la funzione di ufficiale rogante, nel qual caso alla stipula provvede il Sindaco.

2. Se il contratto e' concluso, ai sensi del comma 3 lett. d) dell'art. 25, mediante corrispondenza, la lettera del Comune e' firmata dal Segretario Comunale.

#### **Art. 27: Cessione del contratto**

1. Salvo i casi in cui le norme vigenti ne fanno espresso divieto in relazione a specifici tipi di contratto, la cessione del contratto deve essere preventivamente autorizzata dal Comune, con deliberazione da adottarsi da parte dello stesso organo che delibera il contratto ai sensi dell'art. 4, comma 1.

#### **Art. 28 : Durata del contratto**

1. I contratti devono avere termini e durata certa e non possono essere stipulati con onere continuativo per il Comune. E' nulla, pertanto la clausola che dispone la rinnovazione tacita del contratto.

2. I contratti ad esecuzione continuata sono stipulati per una durata non superiore a cinque anni, salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente regolamento per singoli tipi di contratto.

#### **Art. 29: Domicilio del contraente**

1. L'altra parte contraente deve eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto, nel Comune o presso il diverso luogo nel quale ha sede l'ufficio che ha la direzione o la sorveglianza della prestazione oggetto del contratto.

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto, possono essere fatte alla persona del contraente o al domicilio eletto.

3. Mancando l'ufficio, la persona o la ditta presso cui fu eletto il domicilio e fino a che il contraente non abbia notificato al Comune la nuova elezione di domicilio, la consegna degli atti di cui al comma 2 puo' essere fatta al Sindaco del luogo del domicilio eletto o a chi ne fa le veci.

4. Le comunicazioni, le notificazioni, le intimazioni saranno effettuate a mezzo di messo comunale o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo i casi in cui la legge prevede la notificazione per ufficiale giudiziario.

### **SEZ. III° - ROGITO DEL CONTRATTO**

#### **Art. 30: Ufficiale rogante**

1. I contratti sono rogati dal Segretario Comunale, o da chi lo sostituisce legalmente.

2. I contratti possono essere stipulati per mano di notaio:  
a) nei casi in cui la legge espressamente lo preveda;

- b) quando sia previsto dalla deliberazione a contrarre di cui all'art. 4;
- c) su richiesta dell'altra parte contraente.

3. Il rogito avviene con l'osservanza della legge notarile per gli atti notarili, in quanto applicabili.

4. Il Segretario Comunale deve custodire i contratti in fascicoli e tenerne il repertorio, da ssogettare a vidimazioni iniziale e periodiche come previsto dalla legge.

5. Il Segretario Comunale rilascia le copie dei contratti alle parti che ne facciano richiesta.

#### **Art. 31: Disposizioni in merito al contenuto e agli allegati del contratto**

1. Al contratto sono allegati il processo verbale di aggiudicazione e gli altri documenti necessari, nonche' il capitolato speciale d'oneri, ove ad esso si faccia riferimento; ove si richiamino deliberazioni o capitolati generali in vigore e' sufficiente farne menzione senza allegarli.

2. I contratti stipulati con ditte o societa' commerciali devono contenere l'indicazione delle persone legalmente autorizzate a riscuotere e quietanzare.

3. L'accertamento della capacita' dello stipulare ad impegnare legalmente la ditta o societa', come pure il riconoscimento della facolta' delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere, incombe all'ufficio rogante, nei contratti in forma pubblica amministrativa, e al funzionario che stipula e riceve l'impegno contrattuale, nei contratti in forma privata.

#### **Art. 32: Adempimenti fiscali**

1. Il Segretario Comunale, o chi lo sostituisce legalmente, e' responsabile di ogni formalita' fiscale prescritta dalla legge per gli atti pubblici.



## CAPO IV°

### EFFICACIA ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI

#### SEZ. I° - EFFICACIA DEL CONTRATTO

##### Art. 33: Efficacia del contratto

1. Il privato contraente e' obbligato con il Comune fin dal momento dell'aggiudicazione, mentre il Comune lo diventa solo dal momento della stipulazione del contratto, se obbligatoria ai sensi dell'art. 25, comma 2, oppure, dalla data dell'esecutivita' della deliberazione che approva o dispone l'aggiudicazione.

#### SEZ. II° - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

##### Art. 34: Modalita' di pagamento del prezzo del contratto

1. Nei contratti per forniture, trasporti e lavori il Comune non puo' stipulare l'obbligo di fare pagamenti in conto, se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1 e laddove non sia diversamente disposto dalle norme vigenti per particolari tipi di contratto, e' consentito anticipare fino al 10% dell'importo contrattuale, alle seguenti condizioni:

- a) che sia prestata idonea garanzia bancaria o equivalente da parte del contraente;
- b) che l'esecuzione della prestazione oggetto del contratto abbia avuto effettivamente inizio e risulti da apposita certificazione rilasciata da colui che ha la direzione o la sorveglianza sull'esecuzione del contratto stesso.

3. L'anticipazione di cui al comma 2 e' revocata ove l'esecuzione del contratto non sia proseguita secondo gli obblighi contrattuali. in tal caso spettano al Comune anche gli interessi legali sulla somme anticipate.

4. La previsione della concessione dell'anticipazione, nei casi in cui non e' obbligatoria in base alle disposizioni vigenti, e' stabilita nella deliberazione a contrarre di cui all'art. 4.

5. Salvo quanto previsto dalle norme del presente regolamento per i vari tipi di contratto, nel contratto stesso puo' prevedersi che al pagamento del prezzo si faccia luogo, secondo le modalita' fissate nello statuto e nel regolamento di contabilita', in un'unica soluzione dopo il

collaudo, o, comunque, dopo l'adempimento della prestazione, oppure a rate in ragione dell'avanzamento dell'adempimento della prestazione.

#### **Art. 35: Cessione di credito**

1. Ove non sia diversamente disposto da specifiche norme in ordine a singoli tipi di contratto, e' vietata qualunque cessione di credito che il contraente vanta nei confronti del Comune e qualunque procura al relativo incasso che non siano riconosciute dal Comune.

2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, la cessione o la procura devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune.

3. La notifica dell'atto di cessione di credito o della procura e' priva di ogni effetto riguardo agli ordini di incasso gia' emessi.

#### **Art. 36: Revisione dei prezzi**

1. I casi in cui e' ammessa la revisione prezzi e i limiti e le modalita' per la concessione sono disciplinati dalle norme previste dal Titolo III per vari tipi di contratti e dalle disposizioni legislative vigenti nella materia.

#### **Art. 37: Vigilanza e collaudo**

La vigilanza sull'esecuzione delle opere pubbliche di questo Comune, intendendosi con cio' la direzione dei lavori, e' svolta di norma dall'Ufficio Tecnico Comunale.

L'Amministrazione committente esercita l'Alta Vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dell'opera, curando il periodico accertamento del corretto svolgimento dei lavori e la loro rispondenza al progetto approvato, con particolare riguardo alla funzionalita' dell'opera complessivamente considerata.

1. Salvo quanto previsto dalle norme del presente regolamento per alcuni tipi di contratto, il soggetto incaricato deve adottare tutte le cautele di assistenza e vigilanza necessarie ad assicurare la buona esecuzione della prestazione oggetto del contratto.

2. L'incaricato della vigilanza sull'esecuzione del contratto deve informare tempestivamente il Sindaco o suo delegato dei ritardi nell'esecuzione della prestazione e su quant'altro possa influire sull'esecuzione della prestazione stessa.

3. Il soggetto incaricato della vigilanza sull'esecuzione del contratto non puo' fare aggiunte ne' alcun'altra variazione ai contratti stipulati senza l'autorizzazione dell'organo competente all'adozione della delibera a contrarre.

4. Salvo quanto previsto dalle norme del presente regolamento per

alcuni tipi di contratto, tutte le prestazioni oggetto dei contratti sono soggetti a collaudo ad opera di un dipendente diverso da quello incaricato della vigilanza.

5. In mancanza di dipendenti esperti della materia oggetto del contratto o negli altri casi di necessita', da esplicitare in apposito provvedimento puo' essere previsto che alla vigilanza e al collaudo si provveda mediante incarico ad esperti esterni in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

#### **Art. 38 Decisione delle controversie**

1. Ogni qual volta sia previsto che le controversie nascenti dal contratto debbano essere definite da un collegio di arbitri, questo, ove non diversamente disposto dalla normativa vigente o dal presente regolamento relativamente a singoli tipi di contratto, opera secondo diritto e non quale amichevole compositore.

TITOLO III°

I C O N T R A T T I

## CAPO I°

### ALIENAZIONE

#### Art. 39: Definizione

1. L'alienazione, in conformita' a quanto stabilisce l'art. 1470 del codice civile, e' il contratto con il quale il Comune venditore provvede al trasferimento della proprieta' di una cosa o di un altro diritto al compratore verso il corrispettivo di un prezzo.

#### Art. 40: Alienazione e acquisto di beni immobili

1. Le alienazioni di beni immobili avvengono di regola a seguito di asta pubblica. Il ricorso alla trattativa privata e' consentito nei soli casi previsti dalla normativa vigente e la relativa sussistenza deve risultare dalla deliberazione a contrarre di cui all'art. 4 del presente regolamento.

2. Gli acquisti di beni immobili dovranno essere preceduti da un compromesso o da un preliminare sottoscritto dal Sindaco, da sottoporre all'approvazione del competente organo deliberante.

3. Il Comune puo' acquisire al proprio patrimonio qualsiasi bene immobile che possa essere adibito a fini pubblici o possa essere utilizzato in via strumentale per il pubblico interesse.

4. Le alienazioni e gli acquisti di beni immobili devono essere inseriti nei piani programmatici dell'ente.

5. Gli acquisti di beni immobili devono essere preceduti dal piano finanziario indipendentemente dall'assunzione di mutuo per far fronte alla spesa.

#### Art. 41: Beni comunali

1. I beni immobili del Comune sono elencati negli appositi inventari e si distinguono in demaniali e patrimoniali.

2. I beni demaniali possono formare oggetto di diritti a favore di terzi nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.

3. I beni del Comune che appartengono al patrimonio disponibile sono alienabili, i diritti su di essi sono prescrivibili e seguono tutte le norme del codice civile.

4. I beni che appartengono al patrimonio indisponibile e al demanio pubblico sono inalienabili e i diritti su di essi sono

imprescrittibili, salvo quanto previsto al quinto comma del presente articolo.

5. I beni demaniali indisponibili non possono essere sottratti alla loro funzione pubblica. Soltanto quando questa dovesse cessare e' data facolta' all'Ente di destinare prioritariamente il bene ad altra funzione pubblica emergente e in caso negativo, di disporre il passaggio al patrimonio disponibile.

6. Il Comune e' autorizzato ad alienare il patrimonio disponibile per la realizzazione di opere pubbliche, per il finanziamento delle perdite di gestione e per gli altri fini indicati dalla legge.

#### **Art. 42: Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo in materia di beni comunali e di inventari, si rinvia al regolamento di contabilita'.

2. Per quanto invece attiene la gestione, l'uso, la dismissione e la cessione dei beni del Comune si fa rinvio all'apposito regolamento.

#### **Art. 43: Prezzo della compravendita**

1. Il prezzo dei beni immobili, sia che si riferisca ad un'alienazione che ad un acquisto, dovra' essere determinato con perizia di stima asseverata a firma del tecnico comunale.

2. In caso di alienazione, il prezzo fissato, nella perizia di cui al I comma del presente articolo costituisce prezzo base da inserire nell'avviso di gara e il prezzo massimo nel caso di acquisto.

#### **Art. 44: Divieto speciale di comprare**

1. Gli amministratori comunali non possono essere compratori nemmeno dell'asta pubblica, ne' direttamente, ne' per interposta persona, dei beni del Comune ai sensi dell'art. 1471 del Codice Civile.

2. L'acquisto di cui al I comma del presente articolo e' nullo.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per l'esercizio di un diritto di prelazione concesso dalla legge, sempreche' il diritto di prelazione sussistesse prima dell'inizio dell'ufficio di amministratore comunale.

#### **Art. 45: Autorizzazione prefettizia all'acquisto di beni immobili**

1. L'acquisto di beni immobili che non abbia luogo per l'esecuzione di opere dichiarate di pubblica utilita', deve essere previamente autorizzato dal Prefetto.

## CAPO II°

### PERMUTA

#### Art. 46: Definizione

1. La permuta e' il contratto tipico del quale si avvale il Comune, in conformita' alle prescrizioni dell'art. 1552 del Codice Civile, per il trasferimento della proprieta' di cose o di diritti contro la proprieta' di altre cose o diritti.

#### Art. 47: Norma di rinvio

1. Al contratto di permuta si applicano le stesse norme del contratto di alienazione in quanto compatibili. Le perizie di stima asseverate dovranno essere effettuate su tutti i beni o diritti permutati.

## CAPO III°

### DONAZIONE

#### Art. 48: Definizione

1. In conformita' alle prescrizioni dell'art. 769 del Codice Civile, la donazione e' il contratto con il quale, con spirito di liberalita', una parte dispone a favore del Comune di un suo diritto o assume verso lo stesso un'obbligazione.

#### Art. 49: Divieto di donazione

1. Non e' consentito al Comune effettuare donazioni di beni mobili ed immobili e donazioni liberatorie relative alla rinuncia di diritti.

2. Sono consentite le donazioni di cose mobili di modico valore in occasione di manifestazioni, solennita' o ricorrenze.

3. Per le donazioni di carita' o di beneficenza si rinvia al regolamento sui contributi.

#### **Art. 50: Accettazione della donazione**

1. Le donazioni a favore del Comune devono essere accettate con deliberazione del Consiglio Comunale.

2. Nel caso di donazione modale sia il bene donato che l'onere, devono essere valutati con perizia asseverata a firma del tecnico comunale.

### **CAPO VI°**

#### **LOCAZIONE E AFFITTO**

##### **Art. 51: Definizione**

1. In conformita' a quanto stabilisce l'art. 1571 del Codice Civile, la locazione e l'affitto sono i contratti tipici dei quali si avvale di norma il Comune, per concedere o per ottenere il godimento temporaneo di beni patrimoniali verso un corrispettivo.

##### **Art. 52: Divieto di rinnovazione e di sublocazione**

1. Non puo' essere pattuita la rinnovazione tacita del contratto alla scadenza, cosi' come previsto dall'art. 33, I comma del presente regolamento.

2. Non e' ammessa la sublocazione dei beni di cui il Comune e' locatore salvo espressa autorizzazione con provvedimento dell'organo competente.

3. Il sistema di scelta del contraente e' indicato e motivato nella deliberazione a contrarre di cui all'art. 4 del presente regolamento.

##### **Art. 53: Locazione superiore a nove anni**

1. La locazione superiore ai nove anni e' atto eccedente l'ordinaria amministrazione e, se riguarda beni immobili, richiede la registrazione e la trascrizione, a sensi dell'art. 2643 del Codice Civile.

##### **Art. 54: Elenco dei beni locati o affittati**

1. L'ufficio ragioneria del Comune tiene l'elenco degli immobili urbani, delle aree e dei fondi rustici di proprieta' comunale dati in locazione o in affitto, procedendo annualmente al loro aggiornamento.



#### **Art. 55: Locazione di immobili urbani**

1. Il canone di locazione per gli immobili ad uso abitativo e le relative condizioni contrattuali sono fissate nell'osservanza della normativa vigente in materia previa valutazione scritta del responsabile dell'ufficio tecnico comunale.

2. In particolare oltre a determinare la durata dell'affitto e stabilire le condizioni e le garanzie necessarie per assicurare il pagamento del canone e l'adempimento delle obbligazioni, si dovranno precisare tutte le condizioni dirette alla conservazione della proprietà'.

3. I contratti relativi agli alloggi di tipo economico e popolare seguono le disposizioni della specifica normativa vigente in materia.

4. Anche per i contratti degli immobili urbani, adibiti ad usi diversi da quello delle abitazioni, si applica la specifica normativa vigente in materia. Tra le clausole contrattuali, quando il Comune e' locatore, va sempre inserito l'obbligo dell'aggiornamento annuale del canone di locazione che viene fissato, previa valutazione scritta del responsabile dell'ufficio tecnico comunale, dal competente organo deliberante.

#### **Art. 56: Affitto di area**

1. L'Amministrazione Comunale, nella stipula di contratti per l'affitto di aree, tiene conto della funzione cui le stesse sono destinate e fissa il relativo canone previa valutazione scritta del responsabile dell'ufficio tecnico comunale.

2. Il canone di affitto va aggiornato annualmente, analogamente a quanto stabilito al quarto comma dell'art. 55 del presente regolamento.

#### **Art. 57: Affitto di fondi rustici**

1. L'Amministrazione Comunale nella stipula dei contratti per l'affitto di fondi rustici si attiene alla vigente normativa in materia.

2. Tra le clausole contrattuali, oltre a stabilire la durata dell'affitto e tutte le altre condizioni e garanzie necessarie ad assicurare il pagamento dell'affitto e l'adempimento delle obbligazioni, si stabiliscono tutte le condizioni dirette alla conservazione e al miglioramento della proprietà' affittata.

#### **Art. 58: Interessi per ritardato pagamento**

1. L'ufficio ragioneria, in caso di ritardato pagamento e' sempre tenuto ad applicare automaticamente gli interessi legali vigenti.

## CAPO V°

### LEASING

#### Art. 59: Definizione

1. Il contratto di leasing consiste in una particolare forma di locazione finanziaria della quale puo' avvalersi il Comune per ottenere in godimento beni mobili o immobili, per un determinato periodo, dietro pagamento di un canone periodico, con facolta' alla scadenza del termine fissato, di restituirlo o di acquistarlo per una specifica somma residua.

#### Art. 60: Condizioni per il ricorso al leasing

1. Il Comune si avvale di questo tipo di contratto, previa verifica della convenienza economica rispetto ad altre forme di finanziamento, in particolare per l'acquisizione di beni mobili registrati o di prodotti di alta tecnologia.

2. La durata minima dei contratti di leasing dei beni mobili e' fissata in tre anni e quella massima in cinque anni.

3. Gli anticipi non possono essere superiori al 20 per cento del costo dei beni sia mobili che immobili.

4. Alla scadenza del contratto i beni in oggetto della locazione finanziaria possono essere acquisiti dal conduttore per un importo compreso tra il 5 e il 25 per cento del valore di acquisto o del costo di costruzione dei beni immobili e per un importo pari all'1 per cento del valore di acquisto dei beni mobili.

5. Qualsiasi operazione di leasing deve essere preceduta da apposito piano finanziario.

6. Il sistema di scelta del contraente e' indicato e motivato nella deliberazione a contrarre di cui all'art. 4 del presente regolamento.

#### Art. 61: Inventariazione dei beni acquisiti con il leasing

1. Il bene oggetto di leasing potra' essere valutato nel patrimonio del Comune solo dopo l'avvenuto riscatto e per il prezzo erogato.

2. La quota di spesa annuale, pur non avendo immediato ed equivalente riscontro nella consistenza patrimoniale, e' evidenziata provvisoriamente in apposito registro dei beni acquisiti in leasing.

## CAPO VI°

### COMODATO

#### Art. 62: Definizione

1. In conformita' a quanto stabilisce l'art. 1803 del Codice Civile, il comodato e' il contratto tipico con il quale il Comune consegna o riceve a titolo gratuito, una cosa mobile o immobile da utilizzare per un tempo e per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

#### Art. 63: Obblighi del comodatario

1. Il comodatario deve custodire e conservare la cosa con diligenza.

2. Non puo'concedere ad altri il godimento della cosa senza il consenso del comodante.

3. Deve essere sempre evidenziato nel contratto che il comodatario ha l'obbligo di restituire al Comune comodante il bene, anche prima della scadenza, a semplice richiesta, quando lo stesso venga utilizzato per il pubblico interesse.

#### Art. 64: Divieto di concedere beni in comodato

1. Non e' consentito concedere beni di proprieta' comunale in comodato, se non in casi eccezionali e per motivi umanitari o sociali e comunque di pubblico interesse, motivati nell'apposito provvedimento.

## CAPO VII°

### MUTUO

#### Art. 65: Definizione

1. Il mutuo e' il contratto di cui si avvale il Comune per il

finanziamento di opere pubbliche o per l'acquisto di beni immobili o mobili durevoli di particolare rilevanza. Consiste, in conformita', a quanto dispone dall'art. 1813 del Codice civile, nel prestito di una determinata quantita' di denaro o altre cose fungibili, dietro la restituzione di altrettante cose della stessa specie e qualita' a determinate scadenze.

2. Oltre alla restituzione del prestito, il Comune mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante salvo che il mutuo non sia a titolo gratuito o con l'intervento dello Stato o di altro ente.

#### **Art. 66: Istituti mutuanti**

1. Ove non diversamente disposto dalla normativa vigente, il Comune puo' procurarsi i mezzi necessari per far fronte a spese d'investimento assumendo mutui prioritariamente con la Cassa Depositi e Prestiti, con gli Istituti di Previdenza e con l'Istituto per il Credito Sportivo.

2. Puo' anche rivolgersi ad altri Istituti di Credito autorizzati dalla legge.

3. Nell'ipotesi di cui al II comma del presente articolo, l'offerta delle migliori condizioni di contratto e' richiesta almeno a tre Istituti di Credito e il mutuo assunto con l'Istituto che offre le condizioni piu' vantaggiose per il Comune risultanti dall'apposito quadro comparativo redatto dal responsabile della ragioneria.

#### **Art. 67: Vincoli alla contrattazione**

1. Il Segretario Comunale e il responsabile della ragioneria, prima di sottoscrivere i pareri attinenti le legittimita' e la regolarita' contabile delle deliberazioni di assunzione dei mutui da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale devono verificare:

- a) che abbiano per oggetto spese di investimento per le quali sia stato redatto l'apposito piano finanziario con la dimostrazione della effettiva possibilita' di sostenere sia le spese relative alle rate di ammortamento del mutuo sia le maggiori spese di gestione conseguenti alla realizzazione dell'investimento;
- b) che esista il progetto esecutivo dell'opera o il preventivo della fornitura o del servizio, con tutti i pareri e le approvazioni previste dalle leggi statali e regionali;
- c) che l'importo di ciascuna rata del mutuo, sommata a quelle dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non superi il 25/ delle entrate relative ai tre titoli del conto consuntivo del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo;
- d) che, ove si tratti di mutui da assumere con Istituti diversi dalla Cassa depositi e Prestiti e degli Istituti di Previdenza, nel contratto siano inserite le clausole e le condizioni contrattuali previste tassativamente

dalla normativa vigente in materia.

## CAPO VIII°

### SOMMINISTRAZIONE

#### Art. 68: Definizione

1. La somministrazione, in conformita' a quanto stabilisce l'art. 1559 del Codice Civile, e' il contratto con il quale il Comune somministrante si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, ad eseguire a favore dell'altra parte, prestazioni periodiche o continuative di cose. Nel caso in cui il Comune assuma la veste di somministratario ha diritto, verso il corrispettivo di un prezzo da corrispondere all'altra parte, a ricevere prestazioni periodiche o continuative di cose.

#### Art. 69: Comune somministrante

1. Quando il Comune assume la figura di somministrante continuativo e sistematico di acqua, gas e di altre cose, stipula contratti con appositi moduli, approvati con delibera della Giunta Comunale, che stabiliscono le condizioni di fornitura.

#### Art. 70: Comune somministratario

1. Quando il Comune e' fruitore di prestazioni periodiche o continuative di cose deve rivolgersi, se i beni non sono forniti in regime di monopolio, all'impresa che offre le migliori condizioni, previa trattativa privata con gara ufficiosa o licitazione privata, come stabilito con la deliberazione a contrarre di cui all'art. 4 del presente regolamento.

2. Le somministrazioni periodiche e continuative a favore del Comune devono essere supportate da una relazione dell'ufficio tecnico sulla vantaggiosita' di determinate opzioni o di quantitativi fissi di fornitura indicando, in particolare, i punti di ottimizzazione delle somministrazioni e predisponendo annualmente appositi piani.

## CAPO IX°

### ASSICURAZIONE

#### Art. 71: Definizione

1. In conformita' alle prescrizioni dell'art. 1882 del Codice Civile, l'assicurazione e' il contratto del quale si avvale il Comune per coprire i rischi conseguenti a sinistri o eventi dannosi.

#### Art. 72: Assicurazioni obbligatorie

1. Oltre i casi espressamente previsti dalla legge, il Comune deve obbligatoriamente assicurare i rischi derivanti da:

- a) incendio ed eventi speciali per tutti gli immobili, impianti e attrezzature di proprieta' comunale, ivi compresi i guasti ai calcolatori;
- b) responsabilita' civile per tutti gli immobili in proprieta' e comunque in disponibilita' a qualsiasi titolo;
- c) furto per tutti i beni mobili e attrezzature di proprieta' comunale e comunque in disponibilita' a qualsiasi titolo;
- d) infortuni per amministratori e dipendenti che utilizzano mezzi di trasporto propri o dell'ente per attivita' istituzionali;
- e) ritiro patente per tutti i dipendenti che utilizzano mezzi di trasporto propri o dell'ente per attivita' istituzionali.

2. L'ufficio ragioneria tiene un apposito registro con riportate cronologicamente tutte le assicurazioni contratte dall'ente e uno scadenziario aggiornato.

3. La duratta del contratto di assicurazione deve essere di norma annuale, salvo casi di comprovato vantaggio economico nella stipula di polizze pluriennali.

#### Art. 73: Ditte di brokeraggio

1. Il Comune puo' avvalersi del servizio di brokers specializzati per la gestione dell'attivita' assicurativa.

2. Il suddetto servizio e' affidato, previa trattativa privata con gara ufficiosa, avendo riguardo oltre all'aspetto economico, alla qualita' del servizio proposto.

## CAPO X°

### TRANSAZIONE

#### Art. 74: Definizione

1. In conformita' alle prescrizioni dell'art. 1965 del Codice Civile, la transazione e' il contratto del quale l'Ente si avvale, per porre fine ad una lite gia' cominciata o per prevenire una lite che sta per sorgere, attraverso reciproche concessioni.

2. Il Comune ricerca ogni mezzo amichevole per la risoluzione delle controversie, ove sia possibile sotto il profilo della legittimita' e della convenienza economica.

3. Con l'atto di transazione si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quelli che furono oggetto delle pretese o delle contestazioni delle parti.

#### Art. 75: Effetti della transazione

1. La transazione produce tra le parti gli stessi effetti di una sentenza passata in giudicato, dopo che l'atto sia stato approvato con provvedimento esecutivo dell'organo comunale competente.

2. Quando la transazione ha per oggetto beni immobili l'atto deve essere trascritto.

## CAPO XI°

### CONTRATTO D'OPERA

#### SEZ. I° - DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 76: Definizioni

1. In conformita' alle previsioni dell'art. 2222 del Codice

Civile, con il contratto d'opera il Comune affida ad un terzo, che vi provvede con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del Comune, l'esecuzione di un'opera o di un servizio, riconoscendogli un corrispettivo in danaro.

2. E' vietata ogni forma di appalto o di subappalto di mere prestazioni d'opera, ai sensi della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

#### **Art. 77: Clausole necessarie del contratto**

1. La convenzione con la quale e' disciplinato il contratto d'opera deve necessariamente contenere:

- a) la descrizione della prescrizione richiesta in collegamento con la specifica esigenza del Comune;
- b) il corrispettivo riconosciuto al prestatore d'opera;
- c) il termine entro il quale la prestazione dev'essere resa;
- d) la penale, per il caso in cui il ritardo non superi quello che determina il recesso di cui alla lett. f);
- e) l'indicazione della struttura organica e del funzionario cui spetta il controllo in ordine alla regolare esecuzione della prestazione;
- f) il recesso automatico del Comune, con salvezza dei danni da recuperare a carico dell'altro contraente, qualora la prestazione non venga resa entro un periodo, da specificarsi in contratto, successivo alla scadenza del termine fissato ai sensi della precedente lett. c);
- g) il deferimento ad un collegio di tre arbitri, da nominarsi con le modalita' indicate nell'art. 100, delle controversie relative all'interpretazione ed all'applicazione del contratto, con la precisazione che l'arbitrato dovra' essere reso secondo diritto e con l'esclusione di ogni amichevole composizione.

#### **SEZ. II° - CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE**

#### **Art. 78: Modalita' di scelta del prestatore d'opera professionale**

1. Nella scelta del professionista cui affidare la prestazione di un'opera o di un servizio rientranti nell'ambito delle relative competenze professionali, il Comune ricorre a soggetti che presentano sufficienti garanzie circa la specializzazione, l'esperienza e l'organizzazione tecnica e che producono referenze in ordine a prestazioni analoghe a quelle oggetto dell'affidamento.

2. Speciali incarichi di consulenza in materia tecnica o artistica possono essere affidati ad Istituti Universitari, con le modalita' ed i limiti previsti dalle disposizioni vigenti.

3. Per l'affidamento d'incarichi concernenti prestazioni di notevole difficolta' tecnica e richiedenti alta specializzazione, il Comune



puo' procedere ad una gara tra professionisti, richiedendo agli stessi la presentazione di uno studio preliminare sul tema proposto, unitamente ai titoli ed alle referenze atte a dimostrare l'esperienza dei concorrenti nello specifico settore.

4. All'esame degli studi, dei titoli e delle referenze e dalla formazione della conseguente graduatoria provvede, con modalita' ivi indicate, la commissione prevista dall'art. 20.

5. Ove compatibile con il superiore interesse del Comune, nella scelta dei prestatori d'opera professionale, si tende alla rotazione degli incarichi tra gli iscritti negli albi professionali muniti di comprovata capacita'.

6. Ove non diversamente stabilito dalle disposizioni vigenti, il contratto di prestazione d'opera professionale puo' essere stipulato anche con persone aventi rapporto d'impiego con altra Pubblica Amministrazione, previa autorizzazione di quest'ultima.

#### **Art. 79: Clausole necessarie del contratto**

1. Il contratto di prestazione d'opera professionale deve contenere, in quanto non incompatibili con la natura della specifica prestazione, le clausole indicate nell'art. 77.

2. Per quanto attiene al corrispettivo, ne dev'essere prevista la determinazione sulla base delle tariffe professionali comprendenti la prestazione dedotta in contratto, con l'eventuale applicazione delle riduzioni consentite dalle disposizioni vigenti.

3. Per la disciplina del rapporto contrattuale con il prestatore d'opera professionale il Comune ricorre, altresì, ai disciplinari tipo eventualmente approvati con provvedimenti dello Stato o della Regione del Veneto e relativi al tipo di prestazione professionale dedotta in contratto.

4. Non sono assoggettati a convenzione gli incarichi per modeste attivita' professionali, anche di consulenza, che si esauriscono in tempi brevi. In ogni caso, la relativa deliberazione di conferimento dell'incarico deve indicare i contenuti essenziali di cui all'art. 56, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e le clausole di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 77 del presente regolamento.

## CAPO XII°

### APPALTO

#### Art. 80: Definizione

1. In conformita' alle previsioni dell'art. 1665 del Codice Civile, con il contratto d'appalto il Comune affida ad un terzo, che vi provvede organizzando i mezzi necessari e gestendo l'impresa a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio, riconoscendogli un corrispettivo in danaro.

#### SEZ. I° - APPALTO D'OPERA O DI LAVORO PUBBLICO

#### Art. 81: Definizione

1. Fermo quanto stabilito dall'art. 80, con il contratto d'appalto d'opera o di lavoro pubblico il Comune affida al contraente privato l'esecuzione, o congiuntamente l'esecuzione e la progettazione, di un'opera o di un lavoro pubblico.

2. Si considera appalto d'opera pubblica anche il contratto con il quale il Comune affida al privato contraente l'esecuzione con qualsiasi mezzo di un'opera rispondente ai bisogni specificati dal committente nella deliberazione a contrarre di cui all'art. 4.

#### Art. 82: Scelta dell'appaltatore

1. I contratti d'appalto per l'esecuzione di opere o di lavori pubblici sono normalmente preceduti da gare mediante licitazione privata, da esperirsi nelle forme e con le modalita' previste dalle leggi dello Stato e dalle disposizioni della Comunita' Economica Europea, recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.

2. La scelta del contraente privato ha luogo mediante il sistema dell'appalto concorso quando il Comune, sulla base di un progetto e di indicazioni di massima, invita i concorrenti a redigere il progetto esecutivo dell'opera o del lavoro pubblico da eseguirsi, e ad indicare le condizioni economiche alle quali sono disposti ad intervenire.

3. Il ricorso al sistema dell'appalto concorso e' subordinato alla particolare complessita' e specialita' delle opere o dei lavori oggetto dell'affidamento ed all'opportunita' di comparare piu' soluzioni progettuali

esecutive.

4. Tali circostanze debbono risultare dalla deliberazione a contrarre di cui all'art. 4.

5. Il ricorso al sistema della trattativa privata e' consentito nei soli casi previsti

dalle norme vigenti e la relativa sussistenza deve risultare dalla deliberazione a contrarre di cui all'art. 4.

6. Ove le norme vigenti non consentano altrimenti, l'affidamento mediante trattativa privata dev'essere preceduto da una gara ufficiosa tra almeno tre ditte di acclarata idoneita' rispetto alle opere o ai lavori da appaltare.

#### **Art. 83: Progettazione di massima ed esecutiva**

1. Le progettazioni di massima ed esecutiva delle opere e dei lavori di competenza del Comune sono redatte, ove possibile, da personale dell'Ente.

2. Nei casi di carenza di personale professionalmente idoneo, di opere o di lavori di particolare complessita', di necessita' di acquisire l'apporto di competenze specialistich o, comunque, quando lo si ritenga opportuno per un piu' idoneo e celere avvio dell'esecuzione dell'opera o del lavoro pubblico, le progettazioni di massima ed esecutiva possono essere affidate, nei limiti e con le modalita' previste dalle norme vigenti, a liberi professionisti, a societa' di ingegneria ed a soggetti concessionari di servizi.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 78, la scelta dell'affidatario della progettazione esterna dev'essere rivolta a liberi professionisti, societa' di ingegneria o a concessionari di servizi in possesso dei requisiti di legge e che documentino di aver gia' effettuato, con esito positivo, progettazioni di opere o di lavori analoghi a quelli oggetto dell'affidamento.

4. I titolari di incarichi di progettazione ed i concessionari di servizi non possono partecipare alle gare o alle trattative private per l'affidamento dell'esecuzione dell'opera o del lavoro pubblico dagli stessi progettato, ne' ai relativi subappalti.

5. Gli stessi divieti riguardano anche i soggetti controllato, controllante o collegato al titolare dell'incarico di progettazione o al concessionario di servizi.

6. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del Codice Civile.

7. Per la compilazione dei progetti si osservano le norme relative alle opere dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori

Pubblici, così come le ulteriori norme tecniche concernenti le singole tipologie di opere o di lavori oggetto di progettazione.

8. I progetti debbono essere adeguati alle condizioni economiche di mercato presenti all'epoca della relativa compilazione.

9. E' consentito prescindere dal progetto solo per opere o lavori di modesta entita', nel qual caso e' sufficiente redigere una perizia di stima dell'intervento.

#### **Art. 84: Scelta delle imprese da invitare**

1. Nei casi in cui la scelta dell'appaltatore debba avvenire mediante licitazione privata o appalto concorso, l'individuazione delle imprese da ammettere alla gara e' subordinata alla dimostrazione del possesso, da parte delle imprese richiedenti l'invito, dei requisiti di carattere generale e di quelli di carattere economico-finanziario e tecnico-esecutivo indicati nel bando e nell'avviso di gara.

2. Tale dimostrazione deve avvenire con la puntuale ed inderogabile osservanza degli adempimenti formali indicati nel bando e nell'avviso di gara.

3. Nella definizione dei requisiti e nell'indicazione degli adempimenti formali per la relativa dimostrazione, il Comune si attiene alle disposizioni vigenti, conformando i bandi e gli avvisi di gara ai modelli costituenti parte integrante della disciplina nazionale e comunitaria recepita e comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

4. Nei casi previsti dalle norme vigenti, nel bando e nell'avviso di gara viene indicato il numero minimo e quello massimo delle imprese che saranno invitate alla gara.

#### **Art. 85: Cause speciali di esclusione dell'invito**

1. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 84, non possono essere invitate alla gara:

- a) le imprese che, pur avendo ottenuto dal Comune inviti a partecipare alle quattro piu' recenti gare per l'affidamento di opere o lavori pubblici analoghi a quelli oggetto della procedura in corso, non vi hanno partecipato senza fornire adeguata motivazione;
- b) le imprese che hanno richiesto singolarmente l'invito, quando analoga richiesta e' presentata da un'associazione temporanea o da un consorzio, anche tra cooperative, di cui le medesime fanno parte;
- c) le imprese di cui e' stata riconosciuta, con decisione amministrativa, giurisdizionale o arbitrale inoppugnabile, l'idoneita', la negligenza o la malafede nell'esecuzione di un'opera o di un lavoro pubblico affidato loro dal Comune.

2. Delle predette cause di esclusione deve essere dato avviso nel bando di gara.

#### **Art. 86: Condizione speciale di ammissibilita' dell'offerta**

1. Nelle gare per l'affidamento di opere o di lavori pubblici le imprese concorrenti debbono allegare alla propria offerta, a pena di inammissibilita' della stessa, unitamente a tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente, una dichiarazione, resa da persona legittimata ad impegnare il concorrente, di visita dei luoghi dove dovranno essere eseguiti i lavori, di effettuazione delle misure e dei saggi eventualmente occorrenti, di presa conoscenza delle condizioni di fatto esistenti, delle possibilita' e condizioni di approvvigionamento dei materiali e di reclutamento della manodopera, della esistenza di eventuali cave e dei campioni, nonche' di ogni altra circostanza generale o particolare che possa influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dell'opera.

2. La persona che rende la dichiarazione di cui al comma precedente dovra' altresì dare atto che l'impresa concorrente, sulla base della visita, delle misure e delle verifiche ivi descritte, e' in grado di formulare una adeguata offerta contrattuale.

3. Le imprese concorrenti debbono inoltre allegare alla propria offerta, sempre a pena di inammissibilita' della stessa, una certificazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico del Comune, nella quale si attesti che il legale rappresentante dell'impresa, o suo delegato, ha preso visione degli elaborati di progetto, del capitolato speciale d'appalto nonche', ove richiesti dalla normativa vigente, dello studio d'impatto ambientale e del provvedimento di compatibilita' ambientale.

#### **Art. 87: Aggiudicazione con maggiorazione della spesa prevista**

1. Nei casi previsti dall'art. 11, comma 4 e dall'art. 15, comma 4, l'affidamento in appalto di opere o di lavori pubblici con supero della specifica spesa prevista nella deliberazione a contrarre dev'essere preceduto dal parere di congruita' reso dal progettista dell'opera o del lavoro pubblico.

#### **Art. 88 Cauzione definitiva**

1. Nell'appalto di opere o di lavori pubblici la cauzione definitiva, di ammontare pari al 5% o alla diversa misura eventualmente stabilita dalla normativa vigente, garantisce il Comune circa il puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto e l'esecuzione a regola d'arte dei lavori. La garanzia concerne il rimborso delle spese e dei danni, conseguenti all'inadempimento o all'inesatto adempimento, che il Comune sopporta per portare a compimento l'opera o il lavoro pubblico, ivi compresi i danni determinati, per cause imputabili all'appaltatore oltre i termini stabiliti.

#### **Art. 89 Copertura assicurativa**

1. Nel caso di opere o di lavori pubblici d'importo contrattuale

superiore a 5 milioni ECU, o alla diversa misura indicata dalle disposizioni vigenti, l'appaltatore di opere o di lavori pubblici e' tenuto a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune committente dai rischi connessi all'esecuzione dell'opera o del lavoro, da qualunque causa determinati, salvo quella di forza maggiore ed inclusa la responsabilita' civile per danni a terzi, per tutta la durata dei lavori e fino all'ultimazione delle opere.

#### **Art. 90 Direzione dei lavori**

1. La direzione dei lavori relativamente ad opere o a lavori pubblici di competenza del Comune e' svolta, di norma, da personale dell'Ente.

2. Nei casi di carenza di personale professionalmente idoneo, di opere o di lavori di particolare complessita', di necessita' di acquisire l'apporto di competenze specialistiche o, comunque, quando lo si ritenga opportuno per una piu' idonea esecuzione dell'opera o del lavoro pubblico, la direzione dei lavori puo' essere affidata ad un libero professionista.

3. La progettazione dell'opera o del lavoro pubblico affidata ad un libero professionista a norma dell'art. 83 non costituisce titolo per l'incarico al medesimo della direzione dei lavori.

4. Il direttore dei lavori e' tenuto a svolgere le sue mansioni nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici.

5. Il direttore dei lavori assume la rappresentanza del Comune limitatamente alla materia tecnica e le sue dichiarazioni vincolano il Comune solo in quanto contenute in detto ambito tecnico.

6. Quando le disposizioni vigenti in materia di direzione, contabilita' e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici fanno riferimento all'ingegnere capo, agli effetti degli appalti oggetto del presente regolamento tale ruolo deve intendersi ricoperto dal responsabile dell'ufficio tecnico.

7. Laddove quest'ultimo rivesta l'incarico di direttore dei lavori, le attribuzioni proprie dell'ingegnere capo si assommano a quelle di direttore dei lavori.

#### **Art. 91: Documenti per la tenuta contabile delle opere e dei lavori pubblici**

1. In conformita' a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di direzione, contabilita' e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici, l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto ha luogo mediante i sottoelencati documenti, la cui compilazione e tenuta spetta alla direzione dei lavori:

- a) manuale del direttore dei lavori;
- b) giornale dei lavori;
- c) libretti di misura dei lavori e delle provviste;

- d) liste settimanali;
- e) registro di contabilita';
- f) sommario del registro di contabilita';
- g) stato di avanzamento dei lavori;
- h) certificato per il pagamento delle rate d'acconto;
- i) conto finale.

2. Per opere o lavori di modesta importanza, puo' essere omessa la tenuta dei documenti contrassegnati con le lettere a) e f).

#### **Art. 92: Variazioni all'opera o al lavoro pubblico**

1. L'appaltatore non puo' introdurre variazioni o addizioni all'opera o al lavoro pubblico assunto senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte del direttore dei lavori, nel quale deve essere citata la corrispondente deliberazione dell'organo competente e ne dev'essere attestata la relativa esecutivita'.

2. Il direttore dei lavori puo' ordinare varianti all'opera o al lavoro pubblico solo in caso di necessita' e fatta salva la preventiva autorizzazione del competente organo deliberante del Comune. Fa eccezione l'ordinazione dei lavori di somma urgenza per la quale trova applicazione l'art. 23 del D.L. 2.3.1989 n. 66 convertito in Legge 24.4.1989, n. 144.

3. La deliberazione dell'organo competente, prevista dal comma 1, viene promossa dal direttore dei lavori con la presentazione di una perizia di variante e/o suppletiva e con la predisposizione di un corrispondente atto di sottomissione o di un'appendice al contratto principale.

4. Nessun compenso e' dovuto all'appaltatore per le variazioni o le addizioni eseguite senza l'osservanza della procedura di cui ai commi precedenti, salvo che per quelle riconosciute in sede di collaudo indispensabili per l'esecuzione dell'opera o del lavoro pubblico e percio' inserite nella contabilita'. In tal caso, il diritto dell'appaltatore al corrispettivo per i lavori aggiuntivi o variati sorge solo con l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

5. La procedura descritta nel presente articolo ha per oggetto le sole varianti qualitative e/o quantitative comprese nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

6. In assenza di diverse disposizioni vigenti, qualora si renda necessaria l'approvazione di una variante al progetto approvato a causa di una insufficiente o errata progettazione esecutiva, il progettista libero professionista, societa' d'ingegneria o concessionario di servizi, risponde direttamente nei confronti del Comune per un importo pari ai costi di riprogettazione ed ai danni derivati dal conseguente protrarsi dell'ultimazione dell'opera o del lavoro in appalto.

#### **Art. 93: Pagamento del corrispettivo**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 34, nel corso del-

l'esecuzione dell'opera o del lavoro pubblico sono fatti all'appaltatore, sulla base dei dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in conto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabilite dal capitolato speciale o, nel caso di assenza di quest'ultimo, nel contratto, ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

2. Sull'importo di detti lavori vengono effettuate le ritenute previste dalle disposizioni vigenti.

3. Le somme ritenute costituiscono per il Comune ulteriore garanzia dell'adempimento degli obblighi dell'appaltatore e sono corrisposte a quest'ultimo con la rata di saldo, da pagarsi nei termini stabiliti dal capitolato speciale o dal contratto.

4. Sulle somme ritenute il Comune ha gli stessi diritti che ad esso competono sulla cauzione.

5. Le somme ritenute possono essere svincolate in corso lavori e, comunque, prima del pagamento della rata di saldo, su domanda dell'appaltatore e previa presentazione, da parte di quest'ultimo, di garanzia bancaria o assicurativa per importo corrispondente.

6. Nel caso in cui il finanziamento dell'opera o del lavoro pubblico sia assicurato da mutuo contratto con la Cassa depositi e Prestiti, le disposizioni di cui al presente articolo debbono essere integrate dall'eventuale disciplina speciale relativa alla citata forma di finanziamento.

#### **Art. 94: Ritardo nel pagamento corrispettivo**

1. Nel caso di tardivo pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo, il Comune e' tenuto a risarcire il danno patito dall'appaltatore, riconoscendogli gli interessi moratori dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale o speciale o di contratto.

#### **Art. 95: Revisione dei prezzi e "prezzo chiuso"**

1. In deroga al principio generale della invariabilita' dei prezzi contrattuali, negli appalti di opere e di lavori pubblici e' ammessa la revisione dei prezzi stessi nei limiti tassativamente previsti dalla legge.

2. In alternativa alla revisione dei prezzi e sempre in conformita' alle disposizioni vigenti, il contratto o il capitolato speciale possono stabilire l'applicazione del sistema del "prezzo chiuso", con il conseguente aumento, nella misura del 5 per cento, del prezzo d'appalto per ogni anno intero contrattualmente previsto per l'ultimazione dei lavori.

#### **Art. 96: Divieto di cessione dell'aggiudicazione e del contratto d'appalto**

1. L'aggiudicazione ed il contratto d'appalto non possono essere



ceduti, a pena di nullita'.

**Art. 97: Autorizzazione del subappalto, del cottimo e delle figure ad essi assimilate**

1. L'affidamento in subappalto o a cottimo di qualsiasi parte delle opere o dei lavori compresi nell'appalto e' autorizzato dalla Giunta Comunale a seguito di documentata domanda dell'impresa appaltatrice, qualora sussistano e siano ritualmente documentati i presupposti e le condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia.

2. Quanto disposto dal comma 1 si applica anche relativamente alle figure contrattuali che le vigenti disposizioni assimilano - in ordine ai limiti, ai presupposti ed alle condizioni - al subappalto.

3. L'istruttoria e' curata dal responsabile dell'ufficio tecnico, insieme con il direttore dei lavori, se persona diversa dal funzionario da ultimo citato. L'istruttoria si conclude con una proposta motivata alla Giunta Comunale, di accoglimento o di rigetto dell'istanza di autorizzazione.

**Art. 98: Collaudo delle opere e dei lavori pubblici**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 37, tutte le opere ed i lavori pubblici eseguiti a mezzo di appalto sono soggetti a collaudo.

2. Il Comune prescinde dall'atto formale di collaudo per le opere ed i lavori pubblici che importano, nel loro complesso definitivo, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non superiore a L. 150.000.000 o alla diversa misura stabilita dalle disposizioni vigenti.

3. In tal caso l'atto formale di collaudo e' sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

4. Nei casi di opere o di lavori pubblici d'importo eccedente quello sopra indicato, ma non superiore a L. 500.000.000 o alla diversa misura stabilita dalle vigenti disposizioni, e' facolta' del Comune di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.

5. Il certificato di regolare esecuzione e' emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e dev'essere approvato, dall'organo competente, entro i successivi tre mesi.

6. Le operazioni di collaudo debbono avere inizio non appena il collaudatore abbia ricevuto i prescritti atti di contabilita' e debbono comunque avere termine, con l'emissione del relativo certificato o con i diversi provvedimenti previsti per le ipotesi di non collaudabilita' provvisoria o definitiva, entro sei mesi dalla ultimazione delle opere o dei lavori.

7. Nel caso di opere o di lavori complessi o di particolare natura, il capitolato speciale puo' prolungare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dall'ultimazione dei lavori.

8. L'approvazione degli atti di collaudo da parte della Giunta Comunale deve avvenire entro tre mesi dalla scadenza dei termini indicati nei commi 6 e 7.

9. Laddove non siano rispettati i termini per l'approvazione degli atti di collaudo o di regolare esecuzione e cio' non dipenda da fatto imputabile all'appaltatore, quest'ultimo ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva e delle somme trattenute a titolo di garanzia, mentre si estinguono, alla stessa data, le eventuali garanzie fidejussorie.

#### **Art. 99: Procedimento amministrativo di definizione delle controversie**

1. Quando sorgano contestazioni tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, si procede alla risoluzione di esse in via amministrativa, in conformita' alle disposizioni che regolano la direzione, contabilita' e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici.

2. Le domande ed i reclami dell'impresa debbono essere presentati ed iscritti nei documenti contabili nei modi e termini tassativamente stabiliti dalle disposizioni richiamate dal comma precedente.

3. Di regola, la deliberazione della Giunta Comunale sulle riserve dell'appaltatore e' assunta prima dell' ultimazione dei lavori.

#### **Art. 100: Arbitrato**

1. Tutte le controversie tra il Comune e l'appaltatore, cosi' durante la esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non siano potute definire in via amministrativa a norma dell'articolo 99, possono essere deferite, in conformita' alle disposizioni del codice di procedura civile, al giudizio di tre arbitri.

2. Di questi, uno e' nominato dal Comune, altro e' nominato dall'appaltatore ed il terzo, che assume le funzioni di Presidente del collegio arbitrale, e' scelto di comune accordo dai primi due ovvero, in caso di disaccordo, su istanza della parte piu' diligente, dal Presidente del Tribunale di Padova.

3. In aggiunta ai casi di incompatibilita' previsti dal codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori cui si riferiscono le controversie, ne' coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sulle controversie stesse.

4. La competenza arbitrale puo' essere esclusa solo con apposita clausola inserita nel bando o nell'invito di gara, oppure nel contratto qualora l'affidamento avvenga mediante trattativa privata.

5. Per quanto non diversamente disposto, si osservano le norme che disciplinano l'arbitrato relativamente agli appalti di opere o di lavori di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici e le norme del codice di procedura civile.

#### **Art. 101: Rescissione del contratto**

1. La Giunta Comunale delibera la rescissione del contratto di appalto di opere o di lavori pubblici del Comune, quando l'appaltatore si renda colpevole di frode o di gravi negligenze o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate, In tal caso all'appaltatore spetta soltanto il pagamento dei lavori eseguiti regolarmente, ed e' passibile del danno che provenisse al Comune dall'eventuale esperimento di una nuova gara, dalla stipulazione di un nuovo contratto e dalle esecuzioni d'ufficio.

2. Qualora per negligenza dell'appaltatore il progresso del lavoro non fosse tale, a giudizio del direttore dei lavori, da assicurare il compimento nel tempo prefisso del contratto, la Giunta Comunale, dopo una formale ingiunzione data senza effetto, delibera di far eseguire tutte le opere, o parte soltanto delle medesime, d'ufficio, a maggiori spese dell'appaltatore.

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento, alla rescissione del contratto si applicano le norme corrispondenti disciplinanti gli appalti delle opere e dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici.

#### **Art. 102: Recesso unilaterale del Comune dal contratto**

1. Il Comune ha facolta di risolvere in qualunque tempo il contratto di appalto di opere o lavori pubblici mediante pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

2. Quando il Consiglio o la Giunta Comunale, secondo la rispettiva competenza, avvalendosi della facolta' di cui al comma 1, delibera di recedere dal contratto, si procede alla ripresa in consegna dei lavori e, spirato il termine fissato nel capitolato speciale, al loro collaudo definitivo.

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento, alla rescissione del contratto si applicano le norme corrispondenti disciplinanti gli appalti delle opere e dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici.

#### **Art. 103: Recesso unilaterale dell'appaltatore dal contratto**

1. Occorrendo in corso di esecuzione un aumento o una diminuzione di opere, l'appaltatore e' obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza di un quinto del prezzo di appalto, alle stesse condizioni del contratto. Al di la' di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto.

2. In tal caso all'appaltatore sara' pagato il prezzo dei lavori ai termini di contratto.

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento, alla rescissione del contratto si applicano le norme corrispondenti disciplinanti gli appalti delle opere e dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici.

#### **Art. 104: Capitolati**

1. Formano parte integrante del contratto d'appalto per l'esecuzione di opere o di lavori pubblici il capitolato generale ed il capitolato speciale d'appalto.

2. Fino all'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del capitolato generale recante le condizioni generali vevoli per tutti gli appalti del Comune, trovano applicazione, purché non in contrasto con le disposizioni del presente regolamento e del contratto, le norme contenute nel vigente capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.

3. Il capitolato speciale disciplina le particolari modalita' e condizioni che si riferiscono al singolo contratto d'appalto, nonché le eventuali deroghe al capitolato generale di cui al comma 2 e riporta le clausole di obbligatorio inserimento secondo le norme vigenti.

### **SEZ. II° - APPALTO DI SERVIZI -**

#### **Art. 105 : Definizione**

1. In conformita' a quanto previsto dagli artt. 1655 e 1677 del Codice Civile, con il contratto di appalto di servizi il Comune affida ad un terzo, che vi provvede organizzando i mezzi necessari e gestendo l'impresa a proprio rischio, il compimento di un servizio, riconoscendogli un corrispettivo in denaro.

2. L'attivit a cui l'appaltatore di servizi e' contrattualmente obbligato puo' avere un carattere periodico o continuativo.

3. E' vietata ogni forma di appalto o di subappalto di mere prestazioni d'opera, ai sensi della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

#### **Art. 106: Appalto di servizi pubblici**

1. Il Consiglio o la Giunta Comunale, secondo la rispettiva competenza, puo' deliberare il conferimento in appalto della gestione di servizi pubblici di modesta importanza.

2. Si considerano di modesta importanza i seguenti servizi:

- a) distribuzione di acqua potabile;
- b) vuotatura pozzi neri;
- c) trasporti funebri;
- d) esercizio di bagni e lavatoi pubblici;
- e) pulizia dei locali adibiti a uffici ed a sedi scolastiche;
- f) ricambio lampade della pubblica illuminazione;
- g) manutenzione e ricambio lampade sulle tombe cimiteriali;
- h) affissione di manifesti;
- i) ogni altro servizio che il Consiglio o la Giunta Comunale, secondo la rispettiva competenza, ritenga di modesta importanza.

3. Il contratto deve disciplinare i contenuti elencati nell'art. 112, alle lett. a), b), c), e), f), m), n), sostituendo le espressioni concessione, concessionario e convenzione con appalto, appaltatore e contratto.

#### **Art. 107: Norme applicabili**

1. Al contratto di appalto di servizi si applicano, in quanto compatibili con la natura delle prestazioni dedotte, le norme contenute nella sezione 1 del presente capo e quelle relative al contratto di somministrazione.

**TITOLO IV°**

**CONCESSIONE DI OPERE**

**E DI SERVIZI PUBBLICI**

## CAPO I°

### CONCESSIONE DI OPERE E DI LAVORI PUBBLICI

#### Art. 108: Concessione di sola costruzione

1. La concessione di sola costruzione di opere pubbliche e' equiparata all'appalto.

2. La relativa deliberazione a contrarre deve contenere adeguata motivazione in ordine ai presupposti di carattere tecnico, economico, amministrativo e giuridico che rendono conveniente ed opportuno il ricorso all'istituto della concessione.

3. Per l'affidamento della concessione il Comune ricorre ad una delle modalita' di scelta del contraente disciplinate dal Titolo II, capo I, sezione 2, del presente regolamento, nel pieno rispetto delle disposizioni dello Stato e della Comunita' economica europea, recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.

4. I rapporti tra il Comune ed il concessionario sono disciplinati da apposita convenzione, che deve stabilire.

- a) la predisposizione, a cura del concessionario, degli studi, dei progetti relativi all'opera da eseguire, nonche' le modalita' per il relativo controllo ed approvazione da parte del Comune;
- b) L'acquisizione, da parte del concessionario, dei necessari atti autorizzativi e concessori di competenza di altri Enti ed Amministrazioni pubbliche;
- c) l'acquisizione, da parte del concessionario, delle aree e degli immobili necessari all'esecuzione delle opere;
- d) l'assunzione, da parte del concessionario, dei compiti di direzione dei lavori, ferma restando l'alta vigilanza degli stessi in capo al Comune concedente;
- e) le modalita' ed i termini per il pagamento del corrispettivo della concessione e la quantificazione delle ritenute di garanzia;
- f) le modalita' ed i termini per la consegna dell'opera al concedente e le relative penalita' per il caso di ritardo;
- g) le modalita' ed i termini per la manutenzione delle opere fino al collaudo;
- h) i casi di decadenza della concessione e le modalita' per la relativa declaratoria;
- i) Il divieto di cessione della concessione.

#### Art. 109: Concessione di costruzione e gestione

1. Nella concessione di costruzione e gestione la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera, oppure in questo diritto accompagnato da un prezzo.

2. Si applicano alla concessione di costruzione e gestione le

disposizioni di cui all'art. 108, commi 2,3 e 4.

3. La convenzione di cui all'art. 108, comma 4, oltre ai contenuti ivi indicati, con la sola eccezione della lett. e), dovra' stabilire, in conformita' alle disposizioni vigenti in materia:

- a) la percentuale minima del valore dei lavori oggetto della concessione, che il concessionario ha l'obbligo di affidare in appalto a terzi, nonche' i criteri per procedere a tali affidamenti;
- b) le condizioni in base alle quali il concessionario deve provvedere alla gestione dell'opera;
- c) le modalita', in un'unica soluzione o ad importo periodici, con le quali il Comune corrisponde il prezzo al concessionario, laddove non sia previsto che quest'ultimo si remunererà esclusivamente attraverso i proventi della gestione dell'opera;
- d) il controllo, da parte del Comune, del corrispettivo richiesto dal concessionario agli utenti dell'opera oggetto della convenzione;
- e) le modalita' e le condizioni in base alle quali il concessionario e' tenuto a trasferire al Comune, alla scadenza della concessione, l'opera realizzata e la relativa gestione.

4. Nel caso la gestione dell'opera oggetto della concessione dia luogo da una gestione di servizio pubblico, si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 111.

#### **Art. 110: Concessione di servizi**

1. Nel pieno rispetto delle disposizioni dello Stato e della Comunita' Economica Europea, recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano, possono affidarsi in concessione a soggetti privati o pubblici le attivita' aventi carattere organizzatorio o di supporto proprie dell'amministrazione concedente in materia di opere pubbliche, nonche' gli studi per la programmazione e per la redenzione di piani e progetti.

2. I rapporti tra Comune e concessionario sono disciplinati da apposita convenzione, che deve recare, a seconda delle circostanze, le indicazioni di cui all'art. 108, lett. a), b), c), d), e), h), i).

3. Il concessionario di servizi non puo' rendersi affidatario della realizzazione dell'opera o concorrere, anche indirettamente o per il tramite di societa' controllate o collegate, nell'esecuzione dei lavori. Il concessionario per l'affidamento in appalto delle opere e dei lavori, dovra' attenersi a quanto previsto dalle norme dello Stato, nonche' dalle disposizioni della Comunita' economica europea recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.



## CAPO II°

### CONCESSIONE DI SERVIZI PUBBLICI

#### Art. 111: Concessione di gestione di servizi pubblici

1. In conformita' alle previsioni dell'art. 22, comma 3, lett. b), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'art. 67 dello Statuto, il Consiglio Comunale delibera di provvedere alla gestione di servizi pubblici mediante concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunita' sociale.

2. La deliberazione di cui al comma 1 dev'essere corredata dal progetto di convenzione e deve indicare le modalita' di scelta del concessionario.

3. Fermo restando quanto diversamente disposto da norme dello Stato e della Comunita' Economica Europea recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano, le concessioni di cui al presente articolo devono, di regola, essere precedute da licitazione privata. Tuttavia, quando circostanze speciali in rapporto alla natura dei servizi lo consigliano e sono indicate nella deliberazione di cui al comma 1, gli affidamenti possono seguire ad appalto concorso o a trattativa privata.

4. Per l'ottenimento della concessione di servizi pubblici, l'impresa aspirante dovra' dimostrare di possedere i requisiti finanziari, tecnici ed imprenditoriali necessari per l'espletamento del servizio, con particolare riferimento alle dimensioni ed alle caratteristiche del servizio stesso e dell'utenza.

#### Art. 112: Contenuti della convenzione

1. La convenzione che definisce i rapporti tra il Comune ed il concessionario di servizi pubblici locali deve disciplinare:

- a) l'efficacia, l'efficienza e la qualita' del servizio prodotto;
- b) i tempi, la misura e le modalita' dell'erogazione del servizio;
- c) l'obbligo, per il concessionario, di organizzare i rapporti con l'utenza in modo che alla bonta' e puntualita' del servizio corrispondano cortesia e considerazione dell'utenza;
- d) l'obbligo, per il concessionario, di predisporre, una volta operanti le norme contenute nel Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, quanto necessario per rendere effettivo ed agevole il diritto d'accesso dei cittadini secondo le norme in vigore;
- e) la vigilanza, da parte del Comune, sul funzionamento del servizio;
- f) la regolare manutenzione degli impianti per l'intero periodo della concessione;
- g) il canone dovuto al Comune per la concessione, oppure l'entita' della partecipazione del Comune agli utili dell'impresa, in rapporto anche

- all'impegno economico e/o finanziario assunto dal concessionario;
- h) l'obbligo, per il concessionario, di sottoporre all'approvazione del Comune le tariffe del servizio al pubblico, salvo che si tratti di tariffe totalmente amministrate in base a norme dello Stato;
  - i) gli eventuali corrispettivi dovuti dal concessionario per gli immobili e gli impianti ceduti dal Comune;
  - l) le modalita' per il trasferimento al Comune, alla scadenza della concessione, degli immobili e degli impianti;
  - m) le penalita' per l'inosservanza degli obblighi previsti nella convenzione;
  - n) i casi di decadenza e le modalita' per la definizione delle relative controversie;
  - o) l'esercizio della facolta' di riscatto.

#### Art. 113: Norma di rinvio

Qualora per la gestione del servizio pubblico si renda necessaria la realizzazione di opere o di lavori, oltre alla disciplina del presente capo trova applicazione la disposizione contenuta nell'art. 109.

**T I T O L O V°**

**CONVENZIONI URBANISTICHE**

**Art. 114: Convenzioni ed atti unilaterali d'obbligo in materia urbanistica**

1. Le convenzioni e gli atti unilaterali d'obbligo in materia urbanistica definiscono, in conformita' alle disposizioni dello Stato e della regione del Veneto, gli impegni assunti dai titolari degli interventi per l'attuazione dei piani urbanistici e dei programmi edilizi compatibili con gli strumenti di pianificazione territoriale vigenti.

2. Le convenzioni e gli atti unilaterali d'obbligo debbono corrispondere agli schemi definiti dalle leggi dello Stato e della Regione del Veneto, ovvero approvati dal Consiglio Comunale unitamente al piano urbanistico attuativo cui accedono.

3. Nell'ipotesi prevista dalla parte finale del comma 2, la deliberazione consiliare ivi citata ha efficacia di deliberazione a contrarre ai sensi dell'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'art. 4 del presente regolamento.

4. Le convenzioni urbanistiche e gli atti unilaterali d'obbligo sono rogati da notaio o da altro pubblico ufficiale abilitato dalla legge. Le convenzioni urbanistiche sono stipulate dal Segretario Comunale.

5. La vigilanza sul rispetto della convenzione o dell'atto unilaterale d'obbligo spetta all'Ufficio Tecnico Comunale.

**TITOLO VI°**

**ESECUZIONE IN ECONOMIA**

## Art. 115: Lavori, provviste e servizi in economia

1. I lavori, le provviste ed i servizi che per la loro natura debbono farsi in economia, fatta salva, in quanto applicabile, la normativa comunitaria, sono i seguenti:

### SERVIZI GENERALI:

- a) i lavori di riparazione, adattamento e manutenzione di immobili comunali adibiti o non al pubblico servizio e dei relativi impianti, infissi e manufatti;
- b) lavori ordinari di manutenzione dei mobili, macchine ed attrezzi, degli immobili di proprieta' comunale;
- c) acquisto dei materiali, utensili ed altri oggetti necessari per l'esecuzione in economia di lavori e servizi;
- d) locazioni per breve tempo d'immobili con attrezzature di funzionamento eventualmente gia' installate per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dall'Amministrazione, quando non siano disponibili sufficienti od idonei locali di proprieta';
- e) acquisto di apparecchi di registrazione acustica, visiva e del centro elettronico e del relativo materiale accessoriale, riproduzioni cartografiche e di copisteria, rilegature e conservazione d'archivio, lavori di stampa, tipografia e litografia qualora motivate ragioni d'urgenza lo richiedano;
- f) divulgazioni dei bandi di concorso a mezzo stampa o con altri mezzi di informazione;
- g) spese postali, telefoniche e telegrafiche di generi di cancelleria e stampati, supporti meccanografici ed affini, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
- h) acquisto e rilegatura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, abbonamenti a periodici;
- i) acquisto o noleggio, manutenzione e riparazione di mobili e suppellettili per ufficio, macchine da calcolo o da scrivere, macchine da stampa o fotocopiatrici e relativo materiale tecnico, assistenza hardware e software CED;
- l) acquisto di combustibili e lubrificanti di limitato consumo per veicoli ed attrezzi a motore, non programmabili;
- m) manutenzione ordinaria, ricovero in rimessa, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto di proprieta';
- n) spese di vestiario al personale avente diritto;
- o) acquisto di materiale per le pulizie degli immobili comunali e pulizie straordinarie degli stabili;
- p) spese per illuminazione e riscaldamento, forniture di acqua, gas, energia elettrica e spese telefoniche degli immobili di proprieta';
- q) acquisto generi vari di vettovagliamento, per i quali non sia possibile o conveniente esperire gare pubbliche a causa di contingenti condizioni di mercato o di particolari difficolta' di reperimento o per la varieta' dei singoli generi;
- r) acquisto, manutenzione e pulizia del vestiario, biancheria, corredo di guardaroba;
- s) acquisto e manutenzione di materiale da cucina, utensileria varia e stoviglie;
- t) acquisto e manutenzione del materiale didattico;
- u) noleggio, manutenzione e riparazione di macchine, utensili strumenti e materiali scientifici e di laboratorio;

v) acquisto o noleggio, manutenzione e riparazione di materiale didattico, mezzi audiovisivi, fotografici e cinematografici.

#### **SERVIZI TECNICI:**

- a) manutenzione ordinaria di edifici comunali, strade e piazze, fognature, cimiteri, acquedotti e fontane, impianti sportivi e tecnologici, rete di illuminazione pubblica, aree verdi e segnaletica stradale;
- b) sgombero neve e provvedimenti antigelo, riparazioni urgenti a seguito frane, scoscendimenti, corrosione o rovina di manufatti, inondazioni ed allagamenti nei limiti di quanto e' strettamente necessario per ristabilire il transito e per evitare maggiori danni;
- c) manutenzione parco automezzi e macchinari, compreso le riparazioni occorrenti ed il noleggio di quelli mancanti nella dotazione di proprieta' dell'Ente;
- d) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei trasgressori alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze del Sindaco;
- e) acquisto, manutenzione, riparazione ed adattamento di apparecchiature ed attrezzature tecniche, mobili, arredi e macchine per ufficio e del relativo materiale di consumo, strumenti ed utensili ed altri oggetti necessari per l'esecuzione in economia di lavori e servizi;
- f) acquisto, riparazione e manutenzione di mezzi di trasporto ed approvvigionamento di carburanti e lubrificanti;
- g) provviste e lavori in danno di un appaltatore inadempiente, per il tempo necessario ad assicurare la copertura dei servizi, fino a nuova aggiudicazione.

#### **Art. 116: Piano degli acquisti ricorrenti**

1. Gli uffici comunali trasmettono, entro il 15 settembre di ciascun anno, all'ufficio di ragioneria le richieste relative all'esercizio successivo di acquisti di beni e servizi ricorrenti necessari al funzionamento degli uffici e allo svolgimento dei servizi aventi carattere di continuita'.

2. L'ufficio di ragioneria valutate le richieste, predispone il programma degli acquisti, fornendo la stima della spesa relativa.

3. Il programma e' approvato dalla Giunta Comunale entro il 31 dicembre. Con l'approvazione del programma, la Giunta stabilisce, per ciascun gruppo di beni e servizi, la forma e le clausole essenziali del contratto nonche' la durata che di norma deve essere annuale, salvo particolari motivi di necessita' e convenienza da indicare nella deliberazione.

4. Agli acquisti si provvede con le procedure e secondo le norme del presente titolo.

#### **Art. 117: Acquisti saltuari**

1. Qualora non sia possibile predeterminare, con sufficiente approssimazione, la quantita' dei beni e servizi da ordinare nel corso dell'anno, e, comunque, per gli acquisti aventi carattere saltuario o non compresi nel programma di cui all'art. 116, comma 2, gli uffici predispongono

le proposte di acquisto man mano che il fabbisogno si verifichi.

2. Agli acquisti di cui al comma precedente <sup>si provvede</sup> con le procedure e secondo le norme del presente titolo VI.

#### Art. 118: Modalita' di esecuzione

1. I lavori, le provviste e i servizi previsti dal presente titolo VI possono essere eseguiti:

- a) in amministrazione diretta;
- b) a cottimo fiduciario;
- c) con sistema misto, e cioe' parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

2. Le provviste, forniture e lavori in economia, nei casi previsti nel presente regolamento, sono affidati a trattativa privata con richiesta di preventivi od offerte ad almeno tre ditte ritenute idonee per settore merceologico o rami di attivita'. I preventivi dovranno contenere le condizioni di fornitura, i relativi prezzi, le modalita' di pagamento ed ogni altra condizione ritenuta conveniente dal Comune. Importo massimo consentito L. 15.000.000. *elevato a 50.000.000*

3. Si prescinde dalla formalita' di richiesta di piu' preventivi nei seguenti casi:

- a) per provviste, forniture e lavori di importo inferiore a L. 2.000.000. *elevato a 6.000.000*
- b) quando trattasi di acquisti di beni la cui produzione e' garantita da privativa industriale o di beni, servizi e lavori che una sola ditta puo' fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti fino a L. 5.000.000.
- c) è consentito tuttavia, il ricorso ad una sola persona od impresa nei casi di specialita' ed urgenza del lavoro, della provvista e del servizio sino alla concorrenza dell'importo massimo di L. 5.000.000.
- d) Per le forniture della ghiaia, del combustibile per riscaldamento ecc. si procede mediante contratto di somministrazione secondo quanto previsto dagli artt. 1559 e seg. del C.C. per dette forniture. Si interpellano non meno di tre ditte e gli ordinativi saranno disposti man mano si verifichi la necessita' e fino ad un importo massimo presunto di L. 15.000.000. *elevato a 50.000.000*

4. I preventivi devono contenere le condizioni di esecuzione dei lavori dei servizi e delle provviste, i relativi prezzi, le modalita' di pagamento, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonche' la facolta' per l'Amministrazione di provvedere all'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi a rischio e pericolo dell'assuntore e di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi in cui l'assuntore stesso venga meno agli obblighi assunti ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti. I preventivi suddetti possono essere richiesti dall'Amministrazione anche sulla base di indicazione o foglio condizioni.

5. Per i lavori e provviste previsti nel precedente art. 115 - lett. a) b) c) d) n) o) q) r) s) t) u) v) Servizi Generali - e lett. a) b) c)



d) e) f) Servizi Tecnici - i prezzi indicati nei preventivi richiesti devono essere sottoposti al visto di congruita' dell'Ufficio Tecnico Comunale.

6. In casi particolari potra' essere predisposto dall'U.T.C. uno schema di atto in cui siano descritti l'oggetto dei vari lavori e le condizioni generali e speciali di esecuzione, con invito alle ditte di restituirlo firmato con l'offerta dei prezzi. Potra' altresì, ravvisandone l'opportunità essere indetta una gara ufficiosa fra un congruo numero di ditte idonee.

7. Ogni lavoro, opera o provvista da eseguirsi, in economia, in base ai preventivi ed offerte pervenute, con esclusione di quanto previsto al precedente comma 3°, lett. a), corredato da un quadro comparativo predisposto dall'U.T.C., dovra' essere sottoposto all'esame della Giunta Comunale per l'approvazione e conseguente aggiudicazione a trattativa privata. Le deliberazioni che approvano il preventivo o il progetto di spesa, devono in ogni caso, indicare particolarmente:

- la causa per la quale i lavori, le provviste e le opere devono aver luogo;
- l'ammontare presunto della spesa ed i mezzi di bilancio per farvi fronte;
- le ragioni che giustificano la scelta del sistema in economia in luogo di quello dell'appalto, quando questo non sia obbligatorio per legge.

8. Tra i preventivi e le offerte pervenute, e' di regola prescelta quella corrispondente al prezzo piu' basso; qualora la scelta non cada sull'offerta che ha proposto il prezzo piu' basso devono essere motivate per iscritto le ragioni tecnico-economiche che hanno indotto a tale scelta.

9. Di regola il conseguente affidamento dei lavori, delle provviste e dei servizi e' effettuata mediante lettera od altra comunicazione scritta del committente (buoni d'ordine), a firma dei funzionari di cui ai successivi articoli nell'ambito delle rispettive competenze, vistata dal Sindaco o chi per esso e dal Segretario.

10. In caso di ritardo imputabile all'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori, provviste e dei servizi di cui al presente regolamento, si applicano le penali stabilite nella lettera d'invito. Inoltre, l'Amministrazione, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facolta' di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro, della provvista e del servizio a spese dell'impresa medesima, salvo in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

11. E' vietato frazionare artificiosamente qualsiasi lavoro, provvista o fornitura che possa considerarsi con carattere unitario.

#### **Art. 119: Amministrazione diretta**

1. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori ed i servizi per i quali non occorra l'intervento di alcun imprenditore. Essi vanno effettuati con operai dipendenti dal Comune, impiegando materiali e mezzi di proprieta' od in uso al Comune medesimo.

2. Sono altresì eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, richiedendo, qualora possibile e ove la spesa superi, al

netto degli oneri fiscali, le lire 1.000.000 preventivi con offerte ad almeno tre soggetti o imprese salvo che la specialita' o l'urgenza della provvista non renda necessario il ricorso ad un determinato soggetto o impresa.

#### **Art. 120: Cottimo fiduciario**

1. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, le provviste, i servizi per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento ad un imprenditore.

2. Per l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al comma 1 devono essere richiesti preventivi contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi medesimi, i relativi prezzi, le modalita' di pagamento, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonche' di accettare la facolta', per il Comune, di provvedere all'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste a rischio e pericolo del cottimista e di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi di inadempienza dello stesso.

3. I preventivi per l'esecuzione a cottimo fiduciario dei lavori, delle provviste e dei servizi devono richiedersi ad almeno tre soggetti o imprese. I preventivi devono essere conservati agli atti del Comune.

#### **Art. 121: Ordinazione delle spese in economia**

Le spese in economia, deliberate ai sensi del precedente articolo 118 sono disposte, secondo le rispettive competenze, da:

- l'Economo per quanto attiene ai servizi generali;
- il Responsabile dell'Ufficio Tecnico per quanto attiene ai servizi tecnici.

#### **Art. 122: Spese economali**

1. L'ufficio economato provvede alle piccole spese d'ufficio e di piccola manutenzione nei limiti di L. 500.000 per ogni spesa e salvo che le richieste e le esigenze degli uffici non possano essere soddisfatte mediante gli acquisti effettuati ai sensi degli artt. 116 e 117.

2. I contratti per gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi vengono conclusi a trattativa privata secondo gli usi del commercio.

3. La gestione del fondo economale, la tutela dei relativi registri e la rendicontazione delle somme erogate sono disciplinate dal Regolamento di economato.

#### **Art. 123: Controllo delle spese**

Le fatture e le note di spesa relative a lavori, forniture e prestazioni in economia dovranno essere vistate dai funzionari preposti ai servizi di economia, i quali controlleranno sotto la loro personale

responsabilita' le regolarita' delle fatture e note di spesa stesse in relazione alle ordinazioni, alla natura e qualita' di merci fornite, alle condizioni e patti prestabiliti, nonche' se i lavori e le prestazioni siano stati eseguiti a perfetta regola d'arte.

I lavori, le provviste ed i servizi in economia sono soggetti alla certificazione di regolare esecuzione finale, rilasciata dai funzionari preposti a detti servizi, secondo le rispettive competenze.

#### **Art. 124: Modalita' di pagamento**

1. Le fatture e le note dei lavori, delle provviste e dei servizi dovranno essere pagate con le procedure e le modalita' stabilite dal vigente regolamento di contabilita'.

2. I documenti di cui al comma 1 dovranno essere prodotti in originale, da allegare al mandato di pagamento, e in copia, da conservare agli atti, e corredati, qualora trattasi di acquisti, della prescritta presa in carico o bolletta di inventario, ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione nei registri per gli oggetti non inventariabili.

**T I T O L O   V I I °**

**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 125: Struttura responsabile del procedimento contrattuale**

1. L'Ufficio di segreteria e' la struttura responsabile del procedimento contrattuale, salvo i casi in cui le singole fasi procedurali o l'adozione di atti e provvedimenti siano riservati dalla legge, dallo Statuto comunale e dal presente regolamento alla competenza della Giunta Comunale, del Sindaco, del Segretario Comunale.

#### **Art. 126: Adeguamento degli importi**

1. Nei casi in cui devono essere applicate le procedure previste dalla normativa della Comunita' Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, gli importi delle somme indicate nel presente regolamento sono automaticamente adeguati in relazione alla variazione del controvalore in lire italiane delle unita' di conto europee.

2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, gli importi delle somme indicate nel presente regolamento possono essere adeguati dal Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, con la deliberazione di approvazione del bilancio annuale di previsione.

#### **Art. 127: Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame, senza rilievi, dell'Organo Regionale di Controllo e la ripubblicazione prevista dallo Statuto, all'art. 80.

2. Fino all'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le norme vigenti in quanto compatibili con la legge 8 giugno 1990, n. 142 e con lo Statuto comunale.



# COMUNE DI VILAFRANCA PADOVANA

PROVINCIA DI PADOVA

Il presente regolamento venne deliberato dal Consiglio Comunale con deliberazione in data 5.3.92 n. 10 R.V.

Visto: IL SINDACO  
Puppoli rag. Giancarlo



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Falabella Dr. Filomena

Publicato all'Albo Pretorio di questo Comune il 25.03.1992 per quindici giorni consecutivi senza opposizioni.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Falabella Dr. Filomena

Modificato, a seguito nota interlocutoria CO.RE.CO. in data 07.04.92, con delibera di Consiglio Comunale 19 del 02.06.1992, in atti CO.RE.CO. n. 4986 del 22.6.92 esecutiva al 13.07.92.

Visto: IL SINDACO  
Puppoli rag. Giancarlo



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Falabella Dr. Filomena

Publicato all'Albo Pretorio di questo Comune il 19.6.92 per quindici giorni consecutivi senza opposizioni.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Falabella Dr. Filomena

Ripubblicato all'Albo Pretorio per quindici consecutivi dal  
14 SET. 1992 al 29 SET. 1992 a termini dell'art. 80 dello  
Statuto Comunale.

Visto: IL SINDACO  
Puppoli rag. Giancarlo



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Falabella Dr. Filomena